

## **Estetisti, acconciatori, trucco permanente/semipermanente**

|   |    |
|---|----|
| <a href="#"><u>"Trucco in profumeria" (Parere del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 409628 del 30/11/2018)</u></a>  | 2  |
| <a href="#"><u>Truccatore Artistico (Make Up Artist). Risposta a quesito pervenuto via mail in data 30/05/2018. (prot. n. 67628/2018 del 17/07/2018)</u></a>  | 4  |
| <a href="#"><u>Attività di acconciatore e estetista: affitto di poltrona/cabina. Inammissibilità della figura del c.d. "libero professionista". (prot. 57291 del 19/06/2018)</u></a>                        | 6  |
| <a href="#"><u>Estetista o acconciatore "free lance-libero professionista" (Parere del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0153118 del 07/05/2018)</u></a>  | 9  |
| <a href="#"><u>Attività di trucco permanente, nail art ed extention ciglia. (Risposta a quesito Comune di Cuornè - mail in data 20/03/2018 - prot. 36045 del 16/04/2018)</u></a>                            | 11 |
| <a href="#"><u>Applicazione di extension capelli (risposta a quesito del Comune di Torino - mail in data 14/03/2018 - prot. 36094 del 16/04/2018)</u></a>   | 14 |
| <a href="#"><u>Parere Ministero Sviluppo Economico su trucco permanente e semipermanente (prot. 33406 del 19/01/2018)</u></a>   | 15 |
| <a href="#"><u>Apporto lavorativo nei contratti di associazione in partecipazione. Chiarimenti in parziale sostituzione di precedente parere del 2011 (prot. 12307 del 08/02/2018)</u></a>                  | 18 |
| <a href="#"><u>Richiesta parere su progetto "Nails a domicilio" (Protocollo n. 6376/A1902A del 12/05/2017)</u></a>  | 20 |
| <a href="#"><u>Contratto coworking. Applicazione ciglia finte: requisito professionale di Estetista (prot. 2363 del 27/02/2017)</u></a>   | 22 |
| <a href="#"><u>Apertura e svolgimento di due attività di parrucchiere all'interno degli stessi locali (prot. 1207 del 26/01/2017)</u></a>   | 24 |
| <a href="#"><u>Parere Ministero Sviluppo economico su: Estetisti. Attività di trucco semipermanente. (prot. 18706 del 20/01/2017)</u></a>   | 26 |
| <a href="#"><u>Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (art. 4 del D. Lgs. n. 167/2011) - 08/06/2015</u></a>  | 30 |
| <a href="#"><u>Orari di esercizio Estetista e Acconciatore 22/12/2014</u></a>   | 34 |
| <a href="#"><u>Attività di massaggi - Chiarimenti 01/07/2014</u></a>  | 36 |
| <a href="#"><u>Art. 3 comma 1 lettera a) Legge 174/2005. Richiesta chiarimenti - 27/04/2014</u></a>   | 38 |
| <br>  |    |
| <a href="#"><u>Parere del Ministero dello Sviluppo Economico Contratto di "affitto di poltrona" e di "affitto di cabina" per le attività di acconciatore ed estetista. (prot. 16361 del 31.01.2014)</u></a> | 40 |
| <a href="#"><u>Decorazione unghie - 05/08/2011</u></a>  | 44 |
| <a href="#"><u>Associazione in partecipazione. Attività regolamentate. Maturazione requisiti Estetista-Acconciatore-Tintolavanderie - 14/07/2011</u></a>  | 46 |
| <a href="#"><u>Attività di Massaggi - 12/07/2011</u></a>  | 50 |
| <a href="#"><u>Quesito CNA su "vendita parrucche" - 08/11/2010</u></a>  | 53 |
| <a href="#"><u>Attività Onicotecnico - Comune Cureggio - 26/07/2010</u></a>   | 55 |
| <a href="#"><u>Sauna e bagni turchi all'interno di palestre - 22/07/2010</u></a>  | 60 |
| <a href="#"><u>Attività di Acconciatore presso il domicilio del cliente - 30/06/2010</u></a>  | 65 |
| <a href="#"><u>L.R. 38/2009 art. 12 e art. 13 Disciplina dell'attività di acconciatore ed estetista. Comune di La Loggia - 18/05/2010</u></a>   | 68 |
| <a href="#"><u>Sauna e Bagno turco - 26/05/2009</u></a>   | 70 |
| <a href="#"><u>Onicotecnico - 22/04/2009</u></a>  | 75 |
| <a href="#"><u>Ammissione al corso trecento ore estetista - 16/02/2009</u></a>  | 76 |
| <a href="#"><u>Esercizio professione onicotecnico - 10/07/2008</u></a>  | 78 |
| <a href="#"><u>Attività di ricostruzione e applicazione unghie artificiali - 19/05/2008</u></a>   | 79 |
| <br>  |    |
| <a href="#"><u>D.L. 7/2007, convertito in legge 40/2007. Disciplina attività di acconciatore - 28/06/2007</u></a>   | 81 |
| <br>  |    |
| <a href="#"><u>Orari di apertura e chiusura domenicali e festivi attività di acconciatore - 27/07/2006</u></a>  | 82 |



*Ministero dello Sviluppo Economico*  
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL  
CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione VI  
Registro delle imprese, professioni ausiliarie del commercio e  
artigiane e riconoscimento titoli professionali

Alla REGIONE PIEMONTE

- Direzione Competitività  
del sistema regionale
- Settore Artigianato  
c.a. Alessandra Magnino  
mail: [alessandra.magnino@regione.piemonte.it](mailto:alessandra.magnino@regione.piemonte.it)

**OGGETTO: attività di trucco in profumeria - servizi offerti**

---

Si fa riferimento al quesito inviato da codesto Ente, nel quale si chiedono chiarimenti in merito alla disciplina da applicare per l'esercizio di attività di trucco.

Per quanto di competenza, la scrivente Direzione Generale fa presente quanto segue.

La legge 4 gennaio 1990, n.1 "Disciplina dell'attività di estetista", stabilisce che tale attività "... comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico,..." Stabilisce inoltre che "Tale attività può essere svolta ... con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713". Tale legge, al comma 1, definisce i prodotti cosmetici "le sostanze e le preparazioni diverse dai medicinali destinate ad essere applicate sull'epidermide, sul sistema pilifero e capelli, sulle unghie, sulle labbra...". L'elenco dei prodotti cosmetici è

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma  
tel. 0647055332/5307/5304/5302/5484 - fax 0647055338  
e-mail: [marco.maceroni@mise.gov.it](mailto:marco.maceroni@mise.gov.it)  
[catia.querrera@mise.gov.it](mailto:catia.querrera@mise.gov.it)  
[www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)



poi contenuto nell'allegato 1 della legge, nel quale compaiono, tra l'altro, i fondotinta (liquidi, paste, ciprie), la cipria per il trucco, i prodotti per il trucco e lo strucco del viso e degli occhi, i prodotti destinati ad essere applicati sulle labbra.

Da quanto sopra esposto, risulta evidente che l'attività effettuata applicando tali cosmetici è ricompresa tra quelle normate dalla legge 1/90.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Fiorentino".

IL DIRETTORE GENERALE

(*avv. Mario Fiorentino*)

A large, stylized handwritten signature in black ink, possibly reading "M. Fiorentino".

Data (\*)

Spett.le

B STUDIO S.A.S. di Boldini Carlo & C.

Protocollo (\*)

(\*): n° e data di protocollo riportati nei metadati di Doqui ACTA

carlo@studioboldini.com

Classificazione: 8.60.20.1/A1900/4/n.21

Allegati: 3

**Oggetto: Truccatore Artistico (Make Up Artist). Risposta a quesito pervenuto via mail in data 30/05/2018.**

In data 30/05/2018 è pervenuto via mail il seguente quesito:

*“L’attività per la quale si pone il quesito è quella di Truccatore Artistico (Make Up Artist).*

*Per chiarezza si fa presente che il fine dell’attività:*

*-NON è quello di mantenere in perfette condizioni, migliorare e/o proteggere l’aspetto estetico dell’utenza, eliminando od attenuando inestetismi*

*-ma quello di realizzare un trucco artistico in ambiti fotografici, teatrali, ecc. od anche solo verso utenti il cui unico scopo è quello di ornarsi di tali interventi.*

*Pertanto, si chiede se sia corretto inquadrare tale attività come Libero Professionista e non come artigiano (estetista), conseguentemente non assoggettandosi quindi ai requisiti previsti dalla Legge n. 1 del 04/01/1990 (attività di estetista).”*

Da una veloce panoramica sulla situazione in atto nelle varie regioni emerge che l'attività denominata *Truccatore Artistico - Make Up Artist* è esercitata prevalentemente nel campo dello spettacolo.

In tale ambito (dello spettacolo), alla luce delle norme contenute nella legge 27 dicembre 2002, n. 289, del D.M. 15 marzo 2005, delle circolari ENPALS n. 7 e 8 del 30.03.2006 e del CCNLS - Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori dello Spettacolo, l'attività di *Make Up Artist* è obbligatoriamente soggetta all'assicurazione presso l'ENPALS.

Il *Make Up Artist*, come confermato dal Ministero del Lavoro nella risposta ad interpellato del 16 maggio 2006, può operare con contratto di lavoro subordinato o in forma autonoma come "libero professionista".

Nel corso della XVII legislatura sono state presentate alla Camera dei Deputati tre proposte di legge finalizzate alla definizione di un quadro normativo unitario delle professioni afferenti alle attività estetiche, anche alla luce dell'emersione di nuove figure professionali nel settore (tatuaggio, piercing, onicotecnica, ecc.). In tali proposte di legge viene anche regolamentata l'attività di *Truccatore Artistico (Make Up Artist)*.

Al fine di verificare se l'attività sia riconducibile alla legge 1/1990 (e quindi presupponga il possesso dell'abilitazione di estetista) è necessario che vengano verificate le finalità, il contesto e le modalità di esecuzione.

In particolare, nell'esercizio dell'attività non deve farsi ricorso agli strumenti di cui al D.M. 15 ottobre 2015, n. 206 (Regolamento recante modifiche al decreto 12 maggio 2011, n. 110, concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista).

Le finalità non devono essere riconducibili a quanto previsto dall'art. 1 comma 1 della legge n.1/1990 (mantenere in perfette condizioni, migliorare e proteggere l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti).

In presenza delle condizioni sopra indicate, e fermi restando gli obblighi assicurativi sopra indicati, si ritiene che l'attività di *Truccatore Artistico (Make Up Artist)* non risulti regolamentata da una specifica disposizione di legge, né rientri nell'ambito di applicazione della legge n.1/1990.

Parere condiviso con Commissari della Commissione Regionale per l'Artigianato.  
Referenti Settore Artigianato:  
Claudio Bergamasco  
Alessandra Magnino

Cordiali saluti\*

Il Responsabile ad interim del Settore  
Dott. Claudio Marocco  
(firmato digitalmente)

---

**\*Informativa sul trattamento dei dati personali  
ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679**

Gentile Utente,

La informiamo che i dati personali da Lei forniti alla Regione Piemonte sono trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)".

I dati personali a Lei riferiti sono raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche ed **esclusivamente per le finalità relative alla predisposizione del parere richiesto** nell'ambito del quale vengono acquisiti dalla Direzione Competitività del Sistema regionale - Settore Artigianato Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella L.R. 1/2009.

Il conferimento dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono [dpo@regione.piemonte.it](mailto:dpo@regione.piemonte.it).

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Settore Artigianato.

Il Responsabile (esterno) del trattamento è il CSI Piemonte.

I Suoi Dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato.

I Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.).

I Suoi dati personali sono conservati, per il periodo previsto dal piano di fascicolazione e conservazione dell'Ente).

I Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: //.

Lei potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Data (\*)

Ai Servizi SUAP dei Comuni  
Alle Camere di Commercio del Piemonte  
Loro indirizzi mail e pec

Protocollo (\*)

(\*): n° e data di protocollo riportati nei metadati di  
Doqui ACTA

E p.c.

Classificazione: 8.60.20.001/A1900/1/2018/4-2018/16

Ai Settore Standard Formativi e Orientamento  
professionale  
standardformativi@cert.regione.piemonte.it

Allegati:

Ai Settore Prevenzione e veterinaria  
sanita.pubblica@regione.piemonte.it  
prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it

**Oggetto: Attività di acconciatore e estetista: affitto di poltrona/cabina. Inammissibilità della figura del c.d. "libero professionista".**

Sono pervenute al settore scrivente diversi quesiti in merito alla corretta applicazione della normativa sull'attività di acconciatori ed estetisti con riferimento all'affitto di poltrona/cabina, e in generale, sulla possibilità dell'esercizio di tali attività in qualità di c.d. "libero professionista" (acconciatore/estetista free lance).

Facendo riferimento ai vari pareri già espressi dal Ministero sull'argomento (ed in particolare alla Circolare 31 gennaio 2014 prot. 16361) si ricostruisce il quadro normativo ed interpretativo al riguardo<sup>1</sup>.

#### AFFITTO DI POLTRONA/ CABINA TRA IMPRESE

Sulla base della normativa nazionale di settore (Legge 174/2005 per l'attività di acconciatore e Legge 1/1990 per l'attività di estetica) l'affitto di poltrona o "affitto di cabina" è possibile tra le IMPRESE, mediante uno specifico contratto in base al quale il titolare di salone di acconciatura o di centro estetico concede in uso una parte dell'immobile e delle attrezzature, AD ALTRA IMPRESA, verso il pagamento di un determinato corrispettivo. (cfr Circolare Mise 31 gennaio 2014 prot. 16361).

Nella poltrona/cabina in affitto un titolare di salone di acconciatura o di centro estetico concede in uso un'area della propria attività (es. una poltrona o cabina) ad un'altra IMPRESA sprovvista di locali, ma con tutti i requisiti professionali richiesti, dietro pagamento di un corrispettivo. Deve essere sottoscritto un contratto tra le parti e si devono rispettare una serie di vincoli normativi e fiscali.

Entrambe le attività economiche sono costituite in forma di impresa, con partita IVA, iscrizione al registro imprese della Camera di commercio competente per territorio (e annotazione di qualifica artigiana se in possesso dei requisiti di cui alla L. 443/1985), iscrizione all'INPS e all'INAIL.

L'inizio attività è subordinato, previa verifica del possesso dei requisiti professionali richiesti, alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) allo Sportello unico attività produttive (SUAP) del comune ove è stabilita la sede dell'impresa.

La SCIA, presentata singolarmente o all'interno della pratica della CCIAA, deve contenere anche i riferimenti di colui che è in possesso dei requisiti professionali.

Il rapporto contrattuale che lega le due attività attiene alla sfera privatistica. Il contratto di affitto di poltrona o di cabina stipulato tra le parti esercenti le due attività deve evidenziare le rispettive

<sup>1</sup> Circolare Mise 31 gennaio 2014 prot. 16361 in  
[http://www.regione.piemonte.it/artigianato/dwd/CRA/01\\_2014\\_01\\_31\\_prot\\_16361\\_Circ\\_MISE.pdf](http://www.regione.piemonte.it/artigianato/dwd/CRA/01_2014_01_31_prot_16361_Circ_MISE.pdf).

aree di lavoro, le responsabilità e modalità di utilizzo degli strumenti da lavoro, dei locali, degli impianti e l'applicazione in generale della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro.

Lo strumento dell'affitto di poltrona è da ricondursi alla figura contrattuale prevista dagli articoli 1615 (Gestione e godimento della cosa produttiva) e seguenti del Codice civile. Esso, consentendo al titolare dell'attività di acconciatore o di estetista di affittare a terzi imprenditori in possesso dei prescritti requisiti professionali uno spazio di lavoro all'interno dei locali nei quali egli svolge legittimamente la propria attività, viene a configurare un rapporto contrattuale tra due distinti imprenditori, le cui attività sono gestite in reciproca autonomia nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e locali in materia contrattuale, giuslavoristica, fiscale, contabile, di sicurezza igienico-sanitaria e dei luoghi di lavoro. *«Dalla reciproca indipendenza delle imprese»* coinvolte nel rapporto contrattuale in parola *«deriva l'esigenza di ridurre per quanto possibile i profili di commistione tra le attività dei due soggetti. Con ogni evidenza ciò si rende necessario sia al fine di perseguire un adeguato livello di tutela del consumatore che si affidi ai servizi dell'impresa concedente ovvero della concessionaria, sia al fine di garantire quella limpida riconducibilità di eventuali responsabilità all'uno o all'altro soggetto che costituisce condizione necessaria per l'efficace espletamento delle attività di ispezione e vigilanza da parte delle Amministrazioni competenti»*. (cfr. parere Mise 09/06/2015, prot. 86335).

Con specifico riferimento alla questione se con il contratto di affitto di poltrona possano affidarsi sia gli spazi sia anche le attrezzature e gli strumenti dell'attività o se le stesse debbano essere distinte per i due soggetti (o solo preferibilmente), la circolare rileva che *«per ragioni igienico-sanitarie, nonché al fine della corretta attribuzione di responsabilità, potrebbe essere evitato l'uso promiscuo dei medesimi strumenti utilizzati dal concedente da parte dell'affittuario di poltrona. Nel silenzio della vigente normativa, che non prevede alcun obbligo in tal senso, e fatte naturalmente salve le previsioni di cui alla disciplina, anche di natura regolamentare, eventualmente posta dagli Enti territoriali, non può che ritenersi che la netta distinzione degli strumenti e delle attrezzature in uso ai soggetti, concedente ed affittuario, coinvolti nell'affitto di poltrona non possa che costituire l'indicazione da parte di questa Amministrazione circa l'auspicabilità, per le ragioni e le finalità sopra accennate, della soluzione proposta»*.

#### **AFFITTO DI POLTRONA O DI CABINA CON SOGGETTI NON IMPRENDITORI**

**La prestazione dell'attività di acconciatore/estetista da parte di soggetti che non agiscono in forma d'impresa - Le forme di collaborazione indipendente.**

In riferimento all'attività di acconciatore la circolare del Ministero del 31/01/2014 afferma che *«risulta già consentito l'affitto di poltrona per quanto riguarda l'attività di acconciatore anche a non imprenditori»*. Tale possibilità risulta infatti prevista dalla stessa normativa che all'art.2 comma 6 della legge n. 174/2005 dispone: *«Per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi previsti, le imprese esercenti l'attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti all'impresa, purchè in possesso dell'abilitazione prevista»*. A tal fine, precisa la norma, le imprese sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.

Relativamente all'attività di estetista, pur evidenziando maggiore complessità della questione, la circolare ministeriale giunge alla seguente conclusione:

*«L'esercente dell'attività di impresa tanto di acconciatura quanto di estetista, possono consentire l'utilizzo dei propri spazi (mediante tutte le forme contrattuali consentite dalla legislazione) sia ad acconciatori sia ad estetisti, con la sola condizione che questi siano in possesso dei prescritti titoli abilitativi»*.

Il titolare dell'impresa di acconciatura/estetica, pertanto, nell'avvalersi della prestazione d'opera di un soggetto non inserito stabilmente nell'organico aziendale (che non sia, pertanto, un lavoratore dipendente a tempo indeterminato, né, ad esempio un socio o un familiare partecipante al lavoro), deve ricorrere alla stipula di apposito contratto utilizzando le diverse tipologie previste dalle norme vigenti.

Tali tipologie si possono schematicamente riassumere in:

a) forme attualmente previste di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, come il contratto di lavoro intermittente, il contratto di somministrazione di lavoro o il contratto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dei limiti e dei requisiti richiesti dalla vigente legislazione in materia di lavoro;

b) contratti aventi ad oggetto prestazioni di lavoro occasionale introdotti dal Decreto Legge n. 50/2017 e disciplinati nel dettaglio dalla Circolare INPS n.107 del 5 luglio 2017 e le prestazioni di collaborazione coordinate o continuative.

Non sono piu' vigenti altre forme di contratto, quali il lavoro a progetto (co.co.pro) superato dal D.lgs. 81/2015 (art.52); il contratto di associazione in partecipazione con apporto lavorativo non è piu' ammissibile a seguito della entrata in vigore del D.lgs 81/2015 (decreto attuativo del Jobs Act – art. 53) per effetto del quale l'associato in partecipazione non può più svolgere attività lavorativa nell'impresa (fatti salvi i contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto), ma puo' apportare esclusivamente risorse finanziarie.

### **Inammissibilità della figura del c.d. “libero professionista” estetista o acconciatore**

Le leggi 174/2005 (per l'acconciatura) e 1/1990 (per l'estetica), prevedono che le attività di parrucchiere o estetista debbano essere esercitate SOLO in forma d'impresa, ditta individuale o società di ogni tipo, regolarmente iscritte presso la Camera di Commercio, previa segnalazione certificata di inizio attività.

Tale posizione è stata ribadita dal Ministero dello Sviluppo Economico con recente parere del 07/05/2018 in risposta a specifico quesito inviato dal settore scrivente<sup>2</sup>.

E' possibile l'affitto di poltrona/cabina, sulla base di un rapporto contrattuale tra due imprese autonome.

E' possibile l'avvalimento da parte dell'impresa esercente l'attività di acconciatura o estetista di soggetti non stabilmente inseriti in essa, tramite rapporti contrattuali di para-subordinazione od anche di lavoro occasionale solo ed esclusivamente nelle forme sopra precisate. Tali situazioni rivestono comunque carattere di eccezionalità.

Non è pertanto ammesso che un salone di acconciatore o uno studio di estetica si avvalga della collaborazione diretta, nell'ambito della propria impresa, di un soggetto autonomo esterno (professionista) non iscritto presso la Camera di Commercio, in possesso unicamente della Partita Iva, anche se regolarmente abilitato all'esercizio della professione.

In estrema sintesi non esiste il “libero professionista” estetista o acconciatore.

Parere condiviso con Commissione regionale per l'Artigianato nella seduta del 31/05/2018

Il Responsabile ad interim del Settore  
Dott. Claudio Marocco  
(firmato digitalmente)

---

<sup>2</sup> Nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 0153118 del 07/05/2018. “Estetista o acconciatore “free lance – libero professionista” in [http://www.regione.piemonte.it/artigianato/commissione\\_regionale.htm](http://www.regione.piemonte.it/artigianato/commissione_regionale.htm).



*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL  
CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione VI

Registro delle imprese, professioni ausiliarie del commercio e  
artigiane e riconoscimento titoli professionali

Alla REGIONE PIEMONTE

Direzione Competitività del sistema regionale

c.a. Dott.ssa Alessandra Magnino

[alessandra.magnino@regione.piemonte.it](mailto:alessandra.magnino@regione.piemonte.it)

OGGETTO: Estetista o acconciatore "free lance – libero professionista"

Si fa riferimento al quesito inviato da codesto Ente, nel quale si chiede se sia possibile esercitare l'attività di acconciatore o estetista come libero professionista, vale a dire non sotto forma di impresa, ma con una semplice Partita Iva, e quali siano le tipologie contrattuali che consentano di esercitare le suddette due tipologie di attività, a persone non inserite stabilmente nell'impresa.

Per quanto di competenza, la scrivente Direzione Generale fa presente quanto segue.

Per quanto attiene al primo quesito, la scrivente richiama le note n. 19468 del 11/2/15, n. 21864 del 17/2/15, n. 34836 del 12/3/15, dalle, quali, tra l'altro, a chiarimento di quanto espresso nella circolare Mise n. 16361 del 31 gennaio 2014, si evidenzia che **le attività in oggetto possono essere svolte solo da imprese, previa Segnalazione Certificata di inizio attività.**



In relazione alle modalità di esercizio delle due attività per persone non inserite stabilmente nell'impresa, nel confermare quanto specificato nella circolare Mise 3600/C del 6 aprile 2006, nella quale è presente un excursus su alcune figure contrattuali previste per le attività regolamentate, si evidenzia che il "lavoro a progetto", tipologia sulla quale nella citata circolare si esprimeva parere ostativo in quanto non idonea ad essere utilizzata per la nomina un responsabile tecnico di impresa, è stato soppresso con l'articolo 52 del D.Lgs. 81/2015.

Pertanto, l'articolo 53 di tale ultima norma ha previsto che l'apporto di un associato in partecipazione non possa consistere in una prestazione di lavoro (fatti salvi i contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto).

IL DIRETTORE GENERALE

*(avv. Mario Fiorentino)*

Data (\*)

Protocollo (\*)

(\*): n° e data di protocollo riportati nei metadati di Doqui ACTA

Classificazione: 8.60.20.001/A19000.1/2018A/Sf 4.1

Allegati

Al Comune di Cuorgnè  
Settore Tecnico  
Servizio Sviluppo Economico  
c.a. Laura Bertello

[comune.cuorgne.to.it@pec.it](mailto:comune.cuorgne.to.it@pec.it)  
[laura.bertello@comune.cuorgne.to.it](mailto:laura.bertello@comune.cuorgne.to.it)

**Oggetto: Attività di trucco permanente, nail art ed extention ciglia. (Risposta a quesito Comune di Cuorgnè - mail in data 20/03/2018)**

In data 20/03/2018 è pervenuta via mail dal Comune di Cuorgnè la richiesta delle seguenti informazioni in merito alle attività di trucco permanente, nail art ed extention ciglia in forma itinerante presso centri estetici:

1. Si può fare in forma itinerante o devono i centri estetici fare un affitto di poltrona?
2. Sono attività che rientrano nell'estetica tutte e tre oppure il trucco permanente è da individuare come attività simile a tatuatori?
3. Devo far fare in ogni caso la SCIA sanitaria.
4. Potrebbe gentilmente indicarmi quale prassi e quali i modelli più idonei da far fare?"

In merito ai quesiti esposti si precisa quanto segue.

**Attività di trucco permanente o semipermanente.**

Sul punto si è espresso il Ministero dello Sviluppo Economico con parere prot. 0033406 del 19/01/2018<sup>1</sup>:  
"In via preliminare si evidenzia che la disciplina statale vigente concernente l'attività di estetista è contenuta nella legge 4 gennaio 1990, n.1 e nel regolamento di cui al decreto interministeriale 15/10/2015, nel quale sono elencate le apparecchiature che possono essere utilizzate, corredate da specifiche tecniche.

Il dermografo per micropigmentazione è incluso nel citato regolamento, pertanto utilizzabile da estetista in possesso dei requisiti professionali ai sensi della citata legge 1/90.

Per quanto attiene alle attività di trucco permanente e semipermanente, non esistendo a livello nazionale una legge che le disciplini, in mancanza di specifiche normative regionali in materia, evidentemente si applica quanto previsto dalla citata legge e dal citato regolamento".

Nella Regione Piemonte non esiste una normativa specifica regionale in tema di trucco permanente e semipermanente. Pertanto, secondo quanto previsto dal citato parere ministeriale, l'attività è da ricondursi alla legge 1/1990 e L.r 54/1992 e, di conseguenza, l'operatore deve essere in possesso dell'abilitazione di estetista.

Si precisa inoltre, che per esercitare l'attività di **trucco permanente** (così come per il tatuaggio e il piercing) è necessario rispettare anche tutte le prescrizioni di cui alla D.G.R. n. 27/07/2016, n. 20-3738<sup>2</sup> che contiene la disciplina regionale dei corsi di formazione sui rischi sanitari delle attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente.

<sup>1</sup> Nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 33406 del 19/01/2018 in [http://www.regione.piemonte.it/artigianato/dwd/CRA/2018\\_01\\_19\\_n\\_0033406\\_MISE\\_solo\\_Eстетisti\\_trucco\\_semiperm.pdf](http://www.regione.piemonte.it/artigianato/dwd/CRA/2018_01_19_n_0033406_MISE_solo_Eстетisti_trucco_semiperm.pdf); ivi si veda anche il parere del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 18706 del 20/01/2017 in [http://www.regione.piemonte.it/artigianato/dwd/CRA/2017\\_01\\_20\\_n\\_18706\\_MISE\\_EстетistiAttiv\\_trucco\\_semiperm.pdf](http://www.regione.piemonte.it/artigianato/dwd/CRA/2017_01_20_n_18706_MISE_EстетistiAttiv_trucco_semiperm.pdf)

<sup>2</sup> D.G.R. 27 luglio 2016, n. 20-3738 "Disciplina regionale dei corsi di formazione sui rischi sanitari delle attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente" in <http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2016/34/siste/00000117.htm>

La circolare del 3/11/2016, prot. n. 22339/A1409A<sup>3</sup> ha chiarito alcuni dubbi interpretativi per “coloro che intendono avviare una nuova attività e sono privi dell’attestato di frequenza con profitto rilasciato al termine del percorso”.

Con nota del 26/02/2018 prot. n. 5108<sup>4</sup> è stato precisato che la fase transitoria, durante la quale è possibile avviare l’attività di trucco permanente con l’impegno a frequentare il corso dei rischi sanitari, si concluderà il 30/4/2018.

**Pertanto dal 01/05/2018 l’avvio di nuove attività di trucco permanente (e tatuaggio e piercing) è subordinato all’effettivo completamento del corso sui rischi sanitari<sup>5</sup>.**

#### **Attività di applicazione o decorazione unghie (c.d. onicotecnico)**

La Commissione regionale per l’Artigianato, in risposta a richiesta di parere, nella seduta del 23/06/2010 ha confermato il precedente orientamento già espresso con delibera n. 104/2005 del 26/10/2005 ribadendo che nella Regione Piemonte per esercitare l’attività di onicotecnico occorre essere in possesso delle qualificazioni di estetista<sup>6</sup>.

#### **Applicazione ciglia finte**

Secondo quanto espresso nel parere della Commissione regionale per l’artigianato del 27/02/2017 prot. 2863 l’attività di “applicazione di ciglia finte” va ricompresa tra quelle per il cui esercizio occorre la qualifica di estetista<sup>7</sup>.

In conclusione, l’attività di trucco permanente/semipermanente, nail art ed extention ciglia sono attività che rientrano nell’estetica e come tali sono soggette alle disposizioni previste dalla legge 1/1990 e L.R. 54/1992.

Non è ammessa l’esercizio di tali attività in forma itinerante.

Il Ministero dello Sviluppo Economico con apposita circolare del 31/01/2014 prot. 16361<sup>8</sup> ha confermato la possibilità di utilizzo del contratto di affitto di poltrona e di affitto di cabina per le attività di acconciatore e di estetista.

Si è ritenuta possibile anche la coesistenza di differenti imprese esercenti l’attività all’interno dei medesimi locali nella forma del coworking. In tal senso si è espresso il Ministero dello sviluppo economico con il parere prot. 19468 dell’11 febbraio 2015<sup>9</sup>, con la specifica indicazione dei requisiti professionali in capo all’imprenditore e dei requisiti igienico sanitari.

<sup>3</sup> Circolare del 3/11/2016, prot. n. 22339/A1409A, “Primi indirizzi applicativi della DGR n. 20-3738 del 27/07/2016 (Disciplina regionale dei corsi di formazione sui rischi sanitari delle attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente)” in <http://www.regione.piemonte.it/artigianato/dwd/legislazione/circolare-tatuatori.pdf>

<sup>4</sup> Nota prot. 5108 del 26/02/2018: “D.G.R. n. 20-3738 del 27/07/2016 Disciplina regionale dei corsi di formazione sui rischi sanitari delle attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente. Conclusione periodo transitorio” in [http://www.regione.piemonte.it/artigianato/dwd/CRA/DGR\\_20-3738\\_27072016.pdf](http://www.regione.piemonte.it/artigianato/dwd/CRA/DGR_20-3738_27072016.pdf)

<sup>5</sup> Per completezza di informazione, si precisa che tutti i soggetti (comprese anche le estetiste) che effettuano le attività di trucco permanente o semipermanente, tatuaggio e piercing sono tenuti a frequentare il corso sui rischi sanitari di cui alla D.G.R. n. 20-3738 del 27/07/2016. Si veda al riguardo parere prot. 9914/A1409A del 03/05/2017 “D.G.R. n. 20-3738 del 27/07/2016. Chiarimenti in merito alle attività di trucco semipermanente svolte in ambito estetico” in [http://www.regione.piemonte.it/artigianato/dwd/CRA/corso\\_rischi\\_sanitari.pdf](http://www.regione.piemonte.it/artigianato/dwd/CRA/corso_rischi_sanitari.pdf)

<sup>6</sup> Si veda parere prot. 7904/1603 del 26/07/2010 in <http://www.regione.piemonte.it/artigianato/dwd/CRA/onicotecnico.pdf> e da ultimo parere prot. 6376 del 12/05/2017 in [http://www.regione.piemonte.it/artigianato/dwd/CRA/12\\_05\\_2017\\_Richiesta\\_parere\\_Comune\\_Torino.pdf](http://www.regione.piemonte.it/artigianato/dwd/CRA/12_05_2017_Richiesta_parere_Comune_Torino.pdf)

<sup>7</sup> Parere della Commissione regionale per l’Artigianato del 27/02/2017 prot. 2863 in [http://www.regione.piemonte.it/artigianato/dwd/CRA/coworking\\_estetista.pdf](http://www.regione.piemonte.it/artigianato/dwd/CRA/coworking_estetista.pdf)

<sup>8</sup> Ministero dello Sviluppo Economico - Circolare del 31/01/2014 prot. 16361 “Contratto di affitto di poltrona e di affitto di cabina per le attività di acconciatore e di estetista in [http://www.regione.piemonte.it/artigianato/dwd/CRA/01\\_2014\\_01\\_31\\_prot\\_16361\\_Circ\\_MISE.pdf](http://www.regione.piemonte.it/artigianato/dwd/CRA/01_2014_01_31_prot_16361_Circ_MISE.pdf)

<sup>9</sup> Nota Ministero dello Sviluppo prot 19468 dell’11 febbraio 2015 “Esercizio nella medesima sede delle attività di acconciatore ed estetista” in <http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/circolari-note-direttive-e-atti-di-indirizzo/2032251-parere-11-febbraio-2015-prot-n-19468-esercizio-nella-medesima-sede-delle-attivita-di-acconciatore-ed-estetista>.

L'avvio delle attività oggetto del quesito, in quanto rientranti nell'attività di estetica come sopra precisato, è soggetto a SCIA da presentare al Suap competente: la modulistica è reperibile sul sito della Regione al seguente indirizzo: <http://www.regione.piemonte.it/artigianato/index.htm> alla voce "News: Approvati i moduli unificati e standardizzati attività artigianali" con riferimento alla D.G.R. 19 Giugno 2017, n. 20-5198 recante "Adeguamento regionale della modulistica unificata e standardizzata in materia di attività commerciali e assimilabili, in particolare per alcune attività artigianali, a seguito Accordo in Conferenza Unificata del 4 maggio 2017.

Cordiali saluti

Referente

Alessandra Magnino: tel.011/432.3980  
alessandra.magnino@regione.piemonte.it

Antonia Giglio: tel. 011/432.5279  
Antonia.giglio@regione.piemonte.it

Il Responsabile ad interim del Settore  
Dott. Claudio Marocco  
(firmato digitalmente)

Prot. 36094 del  
16/04/2018



Direzione Competitività del sistema regionale

Settore Artigianato

artigianato@cert.regione.piemonte.it

Data (\*)

Protocollo (\*)

(\*): n° e data di protocollo riportati nei metadati di Doqui  
ACTA

Classificazione: 8.60.20.001/A19000.1/2018A/Sf 4.2  
Allegati

Al Comune di Torino:  
commercio@cert.comune.torino.it  
acconciatori-estetisti@comune.torino.it

c.a. Maria Luisa Arrotti

**Oggetto: Applicazione di extension capelli (risposta a quesito del Comune di Torino – mail in data 14/03/2018)**

In data 14/03/2018 è pervenuto dal Comune di Torino via mail un quesito riferito ad una attività così descritta:

*“Verranno vendute extension che il cliente potrà applicarsi autonomamente e prodotti accessori sempre all'applicazione di extension. Verranno anche, a richiesta del cliente, applicati tali extension, con la seguente modalità: saranno fatte treccine con i capelli alla cliente, queste treccine verranno avvolte attorno al cuoio capelluto in modo da formare uno strato uniforme, dando origine ad una sorte di “casco di capelli”. Su tale strato di capelli intrecciati, verranno applicate le extension, fatte di capelli veri o finti. Per applicare le extension non verranno assolutamente usati prodotti ma verranno i capelli semplicemente annodati al “casco” con l'utilizzo di piccole clips.*

*Non verrà svolta attività di estetista o parrucchiere. Non verranno tagliati i capelli o unghie, né verranno applicate maschere di bellezza o altri prodotti. Segnalo che il grosso dei proventi non sarà dato, presumibilmente, dal lavoro svolto per applicare l'extension, ma dalla vendita dei capelli, veri o finti, e dai prodotti. Ho quindi motivo di ritenere che l'aspetto commerciale di compravendita prevarrà sull'aspetto lavorativo. E' infatti presumibile che dopo le prime volte che il cliente si farà applicare i capelli sulle treccine, vorrà successivamente comprare i capelli e applicarseli autonomamente.”*

Il quesito chiede se l'attività sia riconducibile all'attività di acconciatura o estetista.

Al riguardo si richiama quanto già espresso con il parere prot. 115552 del 08/11/2010 con riferimento all'attività di vendita di parrucche: l'attività è riconducibile alla legge 174/2005 "Disciplina dell'attività di acconciatore" ogni qual volta ci sia un intervento preparatore sul capello.

[http://www.regione.piemonte.it/artigianato/dwd/CRA/vendita\\_parrucche.pdf](http://www.regione.piemonte.it/artigianato/dwd/CRA/vendita_parrucche.pdf)

Nel caso specifico, si evidenzia come la descrizione sopra esposta dell'attività denota un notevole intervento preparatore sul capello, attività che rientra nella generica definizione di acconciatore come previsto dalla Legge 174/2005. Pertanto è opinione del Settore scrivente che l'attività sia da ricondurre alla normativa sopracitata.

Cordiali saluti

Referente

Alessandra Magnino: tel.011/432.3980  
alessandra.magnino@regione.piemonte.it

Antonia Giglio: tel. 011/432.5279  
Antonia.giglio@regione.piemonte.it

Il Responsabile ad interim del Settore  
Dott. Claudio Marocco  
(firmato digitalmente)



*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL  
CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI

Registro delle imprese, professioni ausiliarie del commercio e  
artigiane e riconoscimento titoli professionali

Divisione IV

Tutela della concorrenza e semplificazioni per le imprese

A VINCENZO CONI  
Via Peretti, 2/A  
09047 Selargius (CA)

e, per conoscenza:

AI SUAP DEL COMUNE DI SELARGIUS  
Pec: [protocollo@pec.comune.selargius.ca.it](mailto:protocollo@pec.comune.selargius.ca.it)

Alla REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
- Servizio Affari legislativi  
e-mail: [pres.buras@regione.sardegna.it](mailto:pres.buras@regione.sardegna.it)  
- Assessorato dell'Igiene e Sanità  
e dell'Assistenza sociale  
pec: [san.assessore@pec.regione.sardegna.it](mailto:san.assessore@pec.regione.sardegna.it)

AI MINISTERO DELLA SALUTE  
Ufficio Legislativo  
e-mail: [segr.legislativo@sanita.it](mailto:segr.legislativo@sanita.it)

**OGGETTO: Richiesta di chiarificazioni in merito alla Nota Mise 18706 del 20 gennaio 2017 e circa la legittimità dell'esecuzione delle procedure di trucco permanente e semipermanente (micropigmentazione) da parte della categoria professionale dei tatuatori**

In riferimento al quesito in oggetto, nel quale si chiedono chiarimenti interpretativi in merito alla legittimità dell'esecuzione delle procedure di trucco permanente e semipermanente (micropigmentazione) da parte dei tatuatori, ed al relativo utilizzo del dermografo per micropigmentazione, la scrivente Direzione Generale, per quanto di competenza, fa presente quanto segue.

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma  
tel. 0647055332/5307/5304/5302/5484 - fax 0647055338  
e-mail: [marco.maceroni@mise.gov.it](mailto:marco.maceroni@mise.gov.it)  
[daniela.paradisi@mise.gov.it](mailto:daniela.paradisi@mise.gov.it)  
[catia.quertera@mise.gov.it](mailto:catia.quertera@mise.gov.it)  
[www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)



In via preliminare si evidenzia che la disciplina statale vigente concernente l'attività di estetista è contenuta nella legge 4 gennaio 1990, n.1 e nel regolamento di cui al decreto interministeriale 15/10/2015, nel quale sono elencate le apparecchiature che possono essere utilizzate, corredate dalle specifiche tecniche.

Il dermografo per la micropigmentazione è incluso nel citato regolamento, pertanto utilizzabile da estetista in possesso dei requisiti professionali ai sensi della citata legge 1/90.

Per quanto attiene alle attività di trucco permanente e semipermanente, non esistendo a livello nazionale una legge che le disciplini, in mancanza di specifiche normative regionali in materia, evidentemente si applica quanto previsto dalla citata legge e dal citato regolamento.

Nelle Regioni che, nonostante la materia sia di esclusiva competenza statale, abbiano emanato normative specifiche per l'esercizio delle attività oggetto del quesito, di fatto configurando una attività non prevista dalla normativa statale, stante la circostanza che non vi sono state pronunce di illegittimità costituzionale, troveranno applicazione le normative regionali.

Pertanto, al fine di rispettare le leggi regionali in materia, saranno validi, nelle sole Regioni che li abbiano previsti, i titoli di formazione ad hoc per tatuatori.

Risulta evidente che i medesimi titoli non saranno invece validi in Regioni nelle quali non vi sia stato un intervento normativo in tal senso, dove quindi dovrà essere applicata la norma di fonte statale.

In tali Regioni, pertanto, sarà possibile effettuare le attività di trucco permanente e semipermanente e utilizzare il dermografo per micropigmentazione, solo se in possesso della qualifica di estetista.



Ferma la competenza di Comune e Regione relativamente alla legislazione regionale in materia, la scrivente ritiene opportuno segnalare che la determinazione della Regione Sardegna del 21 novembre 2012 contenente "Linee di indirizzo per la gestione in sicurezza delle attività di tatuaggio, piercing e pratiche simili", citata nel quesito, a cura dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, si fondava, come espresso nelle premesse, proprio sulla necessità di stabilire regole a tutela della salute pubblica, in presenza di un vuoto normativo relativamente alle attività in discorso, sia di tipo regionale "A tutt'oggi il settore, non è regolamentato da nessuna normativa sanitaria regionale e spesso le linee guida nazionali sulle norme igieniche e di sicurezza, di fatto non vengono applicate" che di tipo nazionale/europeo "nelle more di una legge nazionale e/o europea "Pertanto, nelle more dell'emanazione di una legge nazionale e/o europea, la Regione Sardegna, ...omissis...intende regolamentare le attività e assicurare le principali indicazioni per l'esecuzione, in condizioni di sicurezza delle procedure di tatuaggio e piercing. Si ritiene che la "materia", oltre che dalle indicazioni igienico sanitarie contenute in questo documento, potrà essere perfezionata dagli interventi degli Assessorati regionali competenti, che potranno portare ad un completamento, dei percorsi (autorizzativi, educativi e formativi)."

Da quanto sopra esposto, la scrivente, ove nella Regione Sardegna non siano sopraggiunti interventi normativi che disciplinino le attività in discorso ed eventualmente le consentano a chi è in possesso di titoli abilitativi o requisiti ivi previsti, ritiene applicabile, all'attività in discorso, quanto stabilito dalla normativa nazionale di cui alla citata legge 1/90 e al relativo regolamento di attuazione.

  
IL DIRETTORE GENERALE  
(avv. Mario Fibrentino)





REGIONE  
PIEMONTE

Direzione Competitività del sistema regionale

Settore Artigianato

[alessandra.semini@regione.piemonte.it](mailto:alessandra.semini@regione.piemonte.it)

[artigianato@cert.regionepiemonte.it](mailto:artigianato@cert.regionepiemonte.it)

Commissione Regionale per l'Artigianato

Data (\*)

Protocollo (\*)

(\*) n° e data di protocollo riportati nei metadati di Doqui ACTA

Classificazione CL.8.060.010/2/2017/16

8.02.2018  
12307 / A 1402 A

Camera di Commercio del Piemonte

Ufficio Registro Imprese Artigianato

Direzione Regionale del Lavoro per il Piemonte  
Ministero del Lavoro e della Previdenza

PEC: [DRL.PIEMONTE@MAILCERT.LAVORO.GOV.IT](mailto:DRL.PIEMONTE@MAILCERT.LAVORO.GOV.IT)

[nadia.sampietro@al.camcom.it](mailto:nadia.sampietro@al.camcom.it)  
[caterina.ianutolo@bv.camcom.it](mailto:caterina.ianutolo@bv.camcom.it)  
[roberto.gado@no.camcom.it](mailto:roberto.gado@no.camcom.it)  
[cristina.corradino@bv.camcom.it](mailto:cristina.corradino@bv.camcom.it)  
[raffaela.mazzon@at.camcom.it](mailto:raffaela.mazzon@at.camcom.it)  
[registro.imprese@vb.camcom.it](mailto:registro.imprese@vb.camcom.it)  
[laura.bertazzo@vb.camcom.it](mailto:laura.bertazzo@vb.camcom.it)  
[artigianato@cn.camcom.it](mailto:artigianato@cn.camcom.it)  
[paola.caldo@cn.camcom.it](mailto:paola.caldo@cn.camcom.it)  
[m.tamietti@to.camcom.it](mailto:m.tamietti@to.camcom.it)

Oggetto: Apporto lavorativo nei contratti di associazione in partecipazione. Chiarimenti in parziale sostituzione di precedente parere prot. 14/07/2011 prot. 7431/16.03.

Con parere del 14/07/2011 prot. 7431/16.03 la Commissione regionale per l'Artigianato e il Settore Artigianato della Regione Piemonte avevano fornito indicazioni in merito a "Associazione in partecipazione – Attività regolamentate – Maturazione dei requisiti professionali – Legge 1/90 (Estetisti), L. 174/2005 (Acconciatori) e L. 84/2006 (Tintolavanderie).

Gli aspetti esaminati nel citato parere devono essere rivisti alla luce delle modifiche normative nel frattempo intervenute.

L'art. 53 del D.lgs 81/2015 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183." (c.d. Jobs act) dispone:

1. All'articolo 2549 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui l'associato sia una persona fisica l'apporto di cui al primo comma non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro.»;
  - b) il comma terzo è abrogato.

*2. I contratti di associazione in partecipazione in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei quali l'apporto dell'associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione.*

Alla luce di tali modifiche, la Commissione regionale, riunita il 1° febbraio 2018, viste le disposizioni normative, fornisce le seguenti indicazioni:

**Nuovi contratti di associazione in partecipazione:**

nei contratti di associazioni in partecipazione stipulati in data successiva all'entrata in vigore del D.lgs 81/2015 (25/06/2015) , l'associato in partecipazione non potrà più svolgere attività lavorativa nell'impresa ma potrà apportare esclusivamente risorse finanziarie:

Il decreto attuativo del Jobs Act non consente l'instaurazione di rapporti di associazione in partecipazione che prevedano l'apporto di attività lavorativa da parte delle persone fisiche.

Tale indicazione supera ogni altra in senso difforme precedentemente fornita da questa amministrazione, ed in particolare il sopra citato parere del 14/07/2011 prot. 7431/16.03.

**Contratti di associazione in partecipazione in essere alla data del 25/06/2015:**

i contratti di associazione in partecipazione in atto alla data di entrata in vigore del D.lgs 81/2015 (25/06/2015), nei quali l'apporto dell'associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione".

Per tale ipotesi, restano valide le indicazioni di cui al sopra citato parere del 14/07/2011 prot. 7431/16.03.

Il Presidente  
Gr.Uff.MISIA M.d.L. Giuseppe



Referentl  
AM

Data (\*)

Città Torino  
Direzione Commercio  
Servizio Attività economiche e di servizio  
Ufficio Acconciatori Estetisti

Protocollo (\*)

(\*): n° e data di protocollo riportati nei metadati di Doqui ACTA

Classificazione 8.060.010/001/A1900/4/2017/Quesiti CRA Settore. Pareri

Allegati

E p.c.

Alla Direzione Attività Legislativa e  
Consulenza giuridica  
Dott.ssa Laura Faina

SEDE

Oggetto: Richiesta parere su progetto "Nails a domicilio". Comune di Torino 02/03/2017 Prot. n. 3158/1902A

Si fa seguito alla richiesta di codesta Amministrazione, trasmessa in data 02/03/2017, nella quale si chiede un parere in ordine al progetto "servizio manicure a domicilio".

L'attività a domicilio verrebbe svolta da un esercizio già regolarmente autorizzato per lo svolgimento dell'attività in sede fissa. In particolare si richiede se l'addetto che effettua la prestazione "di preparazione e decorazione delle unghie con applicazione dello smalto, utilizzando esclusivamente strumenti monouso (bastoncini d'arancio, lima unghie, asciugamano) debba essere in possesso di apposita qualificazione professionale di Estetista conseguita ai sensi dell'art. 3 della L.r. 54/1992 oppure se la prestazione possa essere altresì svolta da un operatore non qualificato.

L'attività di Estetista è disciplinata dalla Legge 1/1990<sup>1</sup> nonché dalla L.r. 54/1992<sup>2</sup> e s.m.i..

I Comuni adottano appositi regolamenti per disciplinare l'attività in argomento in attuazione delle disposizioni nazionali e regionali.

L'attività di Estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo e prevalente sia quello di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi presenti (art. 2, comma 1, della L.r. 54/1992). L'attività in parola non comprende le prestazioni dirette a finalità specificamente ed esclusivamente di carattere terapeutico (art. 2, comma 4, della citata legge regionale).

<sup>1</sup> Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - Disciplina dell'attività di estetista.

<http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1990-01-05&atto.codiceRedazionale=090G0009&currentPage=1>

<sup>2</sup> Legge regionale n. 54 del 09 dicembre 1992 "Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 - Disciplina dell'attività di estetista."

<http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioLegge.do?urnLegge=urn:nir:regione.piemonte:legge:1992:54@2017-05-19&tornaIndietro=true>

Lo svolgimento dell'attività di Estetista, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso della qualificazione professionale (articolo 4, comma 4, della suddetta legge regionale). L'attività in argomento può essere svolta presso il domicilio dell'esercente ovvero presso apposita sede designata dal committente in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale (articolo 4, comma 5, della suddetta legge regionale).

Non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio (articolo 4, comma 6, della suddetta legge regionale).

Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato almeno un Responsabile tecnico<sup>3</sup> in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica (art. 7, comma 3, della L.r. 54/1992).

Il Regolamento per la disciplina delle attività di Acconciatore ed Estetista<sup>4</sup> della Città di Torino prevede all'art. 3, comma 2 che *“Gli esercenti titolari di attività in sede fissa e titolari di attività esercitata presso l'abitazione dell'esercente possono effettuare anche servizi a domicilio dei clienti, su richiesta degli stessi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia fiscale”*.

Ciò posto e richiamate in particolare le suddette disposizioni del Regolamento della Città di Torino disciplinante l'attività in argomento, sentita la Commissione regionale per l'artigianato<sup>5</sup> sulla questione, pare potersi concludere nel senso che la prestazione *“di preparazione e decorazione delle unghie con applicazione dello smalto, utilizzando esclusivamente strumenti monouso (bastoncini d'arancio, lima unghie, asciugamano) c.d. “servizio manicure a domicilio”* rientra nella sfera di applicazione della L.r. 54/1992. Ne consegue che solo l'operatore in possesso della qualificazione professionale di estetista conseguita ai sensi dell'art. 3 della L.r. 54/1992 e designato direttore tecnico nell'impresa può svolgere detto servizio.

Distinti saluti.

Referente  
Rosa Pavese

Il Responsabile del Settore  
Alessandra SEMINI  
(firmato digitalmente)

---

<sup>3</sup>Il Responsabile tecnico è iscritto nel repertorio delle notizie economico amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività. Art. 3, comma 1 della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 modificato dall'art. 16, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 6 agosto 2012, n. 147.

<sup>4</sup>Regolamento per la Disciplina delle Attività di Acconciatore ed Estetista - Città di Torino - approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 dicembre 2007 (mecc. 2007 06528/016) esecutiva dal 17 dicembre 2007. Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 30 marzo 2011 (mecc. 2011 00442/016) esecutiva dal 16 aprile 2011, 6 febbraio 2012 (mecc. 2011 06634/016) esecutiva dal 20 febbraio 2012 e 10 marzo 2014 (mecc. 2014 00123/016) esecutiva dal 24 marzo 2014 e 4 aprile 2016 (mecc. 2016 00625/016) IE-esecutiva dal 18 aprile 2016.

<sup>5</sup> Commissione regionale per l'artigianato riunita il 13 aprile 2017.

Torino, 27.02.2017

Prot. n. 2863/A1902A

Class.n. 08.060.020

Ufficio Commercio/Artigianato  
[attivitaeconomiche@comune.tortona.al.it](mailto:attivitaeconomiche@comune.tortona.al.it)

e p.c.

Camera di Commercio di Alessandria  
Registro Imprese/Artigianato  
[artigiani@al.camcom.it](mailto:artigiani@al.camcom.it)  
[rosamaria.robazza@al.camcom.it](mailto:rosamaria.robazza@al.camcom.it)  
[nadia.sampietro@al.camcom.it](mailto:nadia.sampietro@al.camcom.it)

Oggetto: Richiesta di chiarimenti del Comune di Tortona (email in data 09.01.2017).  
Contratto di coworking. Applicazione di "ciglia finte": requisito professionale di estetista.

Con riferimento ai due quesiti formulati alla Commissione regionale per l'artigianato in data 09.01.2017 concernenti il primo, il "contratto di coworking" nell'ambito delle attività di Acconciatore ed Estetista e il secondo, il corretto inquadramento dell'attività di "applicazione ciglia finte" si specifica quanto segue.

### Contratto di coworking (Attività di Acconciatore-Eстетista)

La disciplina delle attività di acconciatore e di estetista, come stabilita dalle leggi 17 agosto 2005, n. 174<sup>1</sup> e 4 gennaio 1990, n. 1<sup>2</sup> e dalle disposizioni regionali<sup>3</sup> non risulta ostativa rispetto alle ipotesi di "affitto di poltrona" o "affitto di cabina" (a seconda che si tratti della cessione di spazi per l'esercizio dell'attività di acconciatore o di estetista), da realizzarsi mediante la stipula di un apposito contratto tra le imprese esercenti le due distinte attività.

<sup>1</sup> Legge 17 agosto 2005, n. 174 - Disciplina dell'attività di acconciatore

<http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2005-08-02&atto.codiceRedazionale=005G0115&uriInfoPag=1>

<sup>2</sup> Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - Disciplina dell'attività di estetista

<http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1990-01-05&atto.codiceRedazionale=090G0009&uriInfoPag=1>

<sup>3</sup> Legge regionale n. 54 del 09 dicembre 1992 - "Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 - Disciplina dell'attività di estetista."

<http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1992-12-09&atto.codiceRedazionale=009G0054&uriInfoPag=1>

Legge regionale n. 38 del 30 dicembre 2009 - "Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno" (artt. 12 e 13)

<http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2009-12-30&atto.codiceRedazionale=009G0038&uriInfoPag=1>

L'interpretazione della vigente disciplina, conforme alle disposizioni ed ai principi nazionali e comunitari in tema di liberalizzazione delle attività economiche, di libertà dell'iniziativa economica e di concorrenza, non prescinde ovviamente dal necessario rispetto per le ulteriori disposizioni normative previste dalla legislazione nazionale e regionale in materia, tra l'altro, contrattuale, giuslavoristica, contabile, fiscale ed igienico sanitaria.

Il Ministero dello Sviluppo economico con apposita circolare del 31 gennaio 2014<sup>4</sup> recante - "Contratto di Affitto di poltrona" e di Affitto di cabina per le attività di acconciatore e di estetista" - rivolta anche all'ANCI, ne ha di fatto confermato le possibilità di utilizzo. Si precisa in particolare nella citata circolare che " ... Dalla suddetta ricostruzione del quadro normativo di riferimento conseguirebbe che l'esercente dell'attività di impresa tanto di acconciatura quanto di estetista, possono consentire l'utilizzo dei propri spazi mediante tutte le forme contrattuali consentite dalla legislazione) sia da acconciatori sia ad estetisti, con la sola condizione che questi siano in possesso dei prescritti titoli abilitativi".

Si è ritenuta possibile anche la coesistenza di differenti imprese esercenti l'attività all'interno dei medesimi locali nella forma di coworking. In tal senso si è espresso il Ministero dello sviluppo economico, con il parere recante Protocollo n. 19468 dell'11 febbraio 2015<sup>5</sup>, con la specifica indicazione dei requisiti professionali in capo agli imprenditori e dei requisiti igienico sanitari.

### Applicazione ciglia finte

L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo e prevalente sia quello di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi presenti: (art. 2, comma 1 della l.r. 54/1992).

L'attività in argomento non comprende le prestazioni dirette a finalità specificamente ed esclusivamente di carattere terapeutico (art. 2, comma 4 della l.r. n. 54/1992).

L'attività professionale di estetista è esercitata in forma di impresa nel rispetto delle norme vigenti. Lo svolgimento dell'attività di estetista, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso della qualificazione professionale. (art. 4 della l.r. n. 54/1992).

L'attività di "applicazione di ciglia finte" va ricompresa tra quelle per il cui esercizio occorre la qualifica di estetista.

Distinti saluti

Il Presidente  
Gr.Uff.MISIA M.d.L.Giuseppe

<sup>4</sup> Circolare 31 gennaio 2014 (Prot. n. 16361) Contratto di "affitto di poltrona" e di affitto di cabina" per le attività di acconciatore ed estetista

[http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com\\_content&view=article&layout=full&idarea1=1&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&appoggio=0&andor=AND&partebassaType=0&idareaCalendario=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchivaNewsBolton=0&idarea=2032251-2032251-2032251-2032251](http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&layout=full&idarea1=1&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&appoggio=0&andor=AND&partebassaType=0&idareaCalendario=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchivaNewsBolton=0&idarea=2032251-2032251-2032251-2032251)

<sup>5</sup> Parere 11 febbraio 2015 (prot. n. 19468) - Esercizio nella medesima sede delle attività di acconciatore ed estetista

[http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com\\_content&view=article&layout=full&idarea1=1&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&appoggio=0&andor=AND&partebassaType=0&idareaCalendario=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchivaNewsBolton=0&idarea=2032251-2032251-2032251-2032251](http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&layout=full&idarea1=1&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&appoggio=0&andor=AND&partebassaType=0&idareaCalendario=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchivaNewsBolton=0&idarea=2032251-2032251-2032251-2032251)

Torino, 26-01-2017

Prot. n. 1207 A1902A

Class.n. 08.060.020

Comune di GALLIATE  
Dott. Alessandro D'ADDIO  
[Sp.unico@comune.galliate.no.it](mailto:Sp.unico@comune.galliate.no.it)  
[comunegalliate@legalmail.it](mailto:comunegalliate@legalmail.it)

e p.c.

Studio GRILLI  
[dottore@pec.studiorobertogrilli.it](mailto:dottore@pec.studiorobertogrilli.it)

Oggetto: Apertura e svolgimento di due attività di parrucchiere all'interno degli stessi locali - parere in merito all'ammissibilità. Richiesta del Comune di Galliate - Pec in data 02.01.2017

E' stato sottoposto alla scrivente Amministrazione un quesito concernente la possibilità della coesistenza di due attività di acconciatore negli stessi locali con ingresso unico e con distinte Partite IVA.

Viene richiesto " ... se la soluzione prospettata del cd "affitto di poltrona" sia l'unica praticabile o se stante l'assenza di regolamentazione dell'affitto di poltrona nell'ambito del Comune di Galliate ed i tempi non brevi per l'approvazione di un regolamento, non sussistano disposizioni che impediscano la coesistenza di due attività di acconciatore negli stessi locali e con distinte Partite IVA".

Come noto, la disciplina delle attività di acconciatore e di estetista, come stabilita dalle leggi 17 agosto 2005, n. 174<sup>1</sup> e 4 gennaio 1990, n. 1<sup>2</sup> e dalle disposizioni regionali<sup>3</sup> non risulta ostativa rispetto alle ipotesi di "affitto di poltrona" o " affitto di cabina" (a seconda che si tratti della cessione di spazi per l'esercizio dell'attività di acconciatore o di estetista), da realizzarsi mediante la stipula di un apposito contratto tra le imprese esercenti le due distinte attività.

<sup>1</sup> Legge 17 agosto 2005, n. 174 'Disciplina dell'attività' di acconciatore.

<http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2005-09-02&atto.codiceRedazionale=005G0186&currentPage=1>

<sup>2</sup> Legge 4 gennaio 1990, n. 1 'Disciplina dell'attività' di estetista

<http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1990-01-05&atto.codiceRedazionale=090G0009&currentPage=1>

<sup>3</sup> Legge regionale n. 54 " del 09 dicembre 1992 "Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 - Disciplina dell'attività di estetista."

<http://arianna.cr.piemonte.it/interaccordweb/dettaglioLegge.do?urnLegge=urn:nir:regione.piemonte:legge:1992:54@2017-02-88&tornaIndietro=true>

Legge regionale n. 38 del 30 dicembre 2009 "Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno" (artt. 12 e 13)

<http://arianna.cr.piemonte.it/interlegcoordweb/dettaglioLegge.do?urnLegge=urn:nir:regione.piemonte:legge:2009:38@2017-02-08&tornaIndietro=true>

L'interpretazione della vigente disciplina, conforme alle disposizioni ed ai principi nazionali e comunitari in tema di liberalizzazione delle attività economiche, di libertà dell'iniziativa economica e di concorrenza, non prescinde ovviamente dal necessario rispetto per le ulteriori disposizioni normative previste dalla legislazione nazionale e regionale in materia, tra l'altro, contrattuale, giuslavoristica, contabile, fiscale ed igienico sanitaria.

Ne consegue che un soggetto esercente l'attività di impresa, tanto di acconciatura quanto di estetica, possa concedere l'utilizzo di spazi all'interno dei propri locali sia ad acconciatori che ad estetisti, a condizione che questi ultimi siano in possesso dei prescritti titoli abilitativi.

Il Ministero dello Sviluppo economico con apposita circolare del 31 gennaio 2014<sup>4</sup>, rivolta anche all'ANCI, ne ha di fatto confermato la possibilità di utilizzo. Si precisa in particolare nella citata circolare che " ... Dalla suddetta ricostruzione del quadro normativo di riferimento conseguirebbe che l'esercente dell'attività di impresa tanto di acconciatura quanto di estetista, possono consentire l'utilizzo dei propri spazi mediante tutte le forme contrattuali consentite dalla legislazione) sia da acconciatori sia ad estetisti, con la sola condizione che questi siano in possesso dei prescritti titoli abilitativi".


Si è ritenuta possibile anche la coesistenza di differenti imprese esercenti l'attività all'interno dei medesimi locali nella forma di coworking. In tal senso si è espresso il Ministero dello sviluppo economico, con il parere recante Protocollo n. 19468 dell'11 febbraio 2015<sup>5</sup>, con la specifica indicazione dei requisiti professionali in capo agli imprenditori e dei requisiti igienico sanitari.

Si segnala, da ultimo, che diversi Comuni piemontesi hanno tempestivamente adeguato i rispettivi regolamenti concernenti la disciplina dell'attività di acconciatore ed estetista sia alla fattispecie del cd affitto di poltrona e cabina e sia al c.d. coworking.

In considerazione di quanto sopra premesso si ritiene ammessa la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore ed estetista nelle forme del c.d. affitto poltrona/cabina e di coworking anche in assenza di apposite previsioni nel regolamento comunale.

Distinti saluti.

La Dirigente del Settore  
Dott.ssa Alessandra SEMINI



<sup>4</sup> Circolare 31 gennaio 2014 (Prot. n. 16361) Contratto di "affitto di poltrona" e di affitto di cabina" per le attività di acconciatore ed estetista

[http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com\\_content&view=article&viewType=1&idarea1=593&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&sectionid=0&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBottom=0&idmenu=2263&id=2030083](http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=1&idarea1=593&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&sectionid=0&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBottom=0&idmenu=2263&id=2030083)

<sup>5</sup> Parere 11 febbraio 2015 (prot. n. 19468) - Esercizio nella medesima sede delle attività di acconciatore ed estetista

[http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com\\_content&view=article&viewType=1&idarea1=593&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&sectionid=0&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBottom=0&idmenu=2263&id=2030083](http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=1&idarea1=593&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&sectionid=0&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBottom=0&idmenu=2263&id=2030083)



*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA,  
IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione VI - Registro imprese, professioni ausiliarie del commercio  
e artigiane e riconoscimento titoli professionali

**Nota prot. n. 18706**  
**del 20 gennaio 2017**

(Omissis)

**OGGETTO: Estetisti. Attività di trucco semipermanente.**

---

Con messaggio di posta elettronica è stato trasmesso a questa Amministrazione un quesito concernente le attività professionali in oggetto. Si rappresenta il caso di una *«impresa (...) in forma di società in nome collettivo (...) esercente l'attività di estetica (...) e regolarmente iscritta presso l'albo delle imprese artigiane»*. Evidenziando che *«l'attuale responsabile tecnico per l'attività di estetica (...) ha seguito nell'anno 2012 un seminario di formazione sulla materia, con conseguimento di certificato»*, e che l'impresa intende *«ampliare i servizi offerti alla propria clientela con l'aggiunta di trucco semipermanente»*, si domanda il parere della scrivente *«sulla validità del presente certificato e sul suo riconoscimento ai fini del requisito di idoneità soggettiva, necessario per l'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing di cui il trucco semipermanente fa parte»*.

In relazione alla questione così posta, si rappresenta quanto di seguito.

Il trucco semipermanente (o micropigmentazione) è un trattamento volto all'abbellimento estetico di aree del viso o del corpo mediante l'introduzione di appositi pigmenti nello strato cutaneo più superficiale (a riprova della superficialità dell'intervento sta la necessità di ripetere l'operazione nel tempo, dovuta alla progressiva scomparsa dei pigmenti precedentemente posati per il normale processo esfoliativo e di rigenerazione della pelle). La tecnica, frequentemente associata a quella, analoga, di tatuaggio, costituisce rispetto ad essa attività invero differente, anche per quanto attiene alla strumentazione ed ai prodotti utilizzati.

L'attività professionale di tatuaggio, in ogni caso, non è regolata a livello nazionale, mentre è oggetto di non recenti linee guida emanate dal Ministero della salute e variamente disciplinata da normative regionali e regolamenti locali.



Si deve tuttavia richiamare la sostituzione dell'allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, recante l'elenco delle apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico, ad opera del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, 15 ottobre 2015, n. 206, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2015, che ha modificato il precedente decreto interministeriale 12 maggio 2011, n. 110.

Come noto, l'articolo 1 della legge 1/90 stabilisce che l'attività professionale degli estetisti ricomprende *«tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti»*, con l'espressa esclusione delle prestazioni *«dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico»*, e può essere svolta mediante ricorso a tecniche manuali, con applicazione di prodotti cosmetici, ovvero *«con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla presente legge»*.

E' dunque pacifico che l'estetista in possesso della prevista qualificazione professionale possa fare legittimamente uso nello svolgimento della propria attività in via esclusiva degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ricompresi nell'elenco di cui al richiamato allegato alla legge, offrendo alla propria clientela le prestazioni ed i trattamenti per i quali essi sono progettati, con il rispetto di tutte le vigenti prescrizioni, anche di natura tecnica, ivi incluse, non ultime, quelle contenute nelle schede tecnico-informative in cui è ripartito l'allegato, le quali espongono *«le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione, nonché le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico»* (così recita l'articolo 2 del decreto 12 maggio 2011, n. 110).

Il citato decreto interministeriale 15 ottobre 2015, n. 206, con il quale si è da ultimo provveduto all'aggiornamento dell'allegato in parola, ha previsto l'inserimento tra le apparecchiature consentite all'estetista del dermografo per micropigmentazione, cui è dedicata la scheda tecnico-informativa n. 23, in cui si espone per l'apparecchiatura il seguente meccanismo di azione: *«la micropigmentazione (altrimenti detta dermopigmentazione, trucco permanente, trucco semipermanente, disegno epidermico o camouflage) viene utilizzata esclusivamente a fini estetici per la correzione di inestetismi del viso e del corpo, per il miglioramento della immagine estetica in generale, nella copertura di cicatrici risultanti da interventi chirurgici o incidenti (camouflage). Tramite un applicatore puntiforme sterile oscillante, viene trasferita nell'epidermide una piccola quantità di pigmento che vi permane per un periodo variabile secondo la zona del viso o del corpo. La permanenza variabile è dovuta all'uso di particelle di pigmento che, al passare del tempo, in parte sono rimosse dalla loro sede ed eliminate dai processi metabolici ed in parte sono eliminate dal ricambio dei tessuti della pelle. Il pigmento è veicolato da uno speciale liquido, appositamente realizzato per favorire la corretta applicazione del prodotto»*. La scheda prosegue recando le cautele d'uso, che richiamano tra le altre le disposizioni contenute nelle già menzionate linee guida emanate dal Ministero della salute, e le indicazioni per gli operatori, volte a dettare dettagliate istruzioni e



raccomandazioni tese a garantire la tutela della salute e della sicurezza del soggetto che si sottopone al trattamento estetico.

Di particolare rilevanza, e risolutiva rispetto al quesito posto risulta la sezione della scheda tecnico-informativa riservata alle modalità di esercizio, ove è espressamente disposto che *«il trattamento deve essere effettuato da operatori estetici che abbiano ricevuto dal fabbricante o dal suo mandatario o da altro ente competente adeguata formazione, sia per gli aspetti di sicurezza (come richiamati dal manuale d'uso) sia per gli aspetti tecnici, igienici ed estetici dei trattamenti stessi. La formazione è certificata dal soggetto formatore per mezzo di una dichiarazione contenente le proprie generalità, le generalità di chi ha fruito della formazione, la durata in ore, l'argomento e le generalità dei docenti dei moduli formativi»*.

In conclusione, si rende dunque il richiesto parere nel senso che debba ritenersi consentita la prestazione dell'attività di trucco semipermanente a soggetti in possesso dell'abilitazione allo svolgimento dei trattamenti estetici i quali abbiano ricevuto idonea formazione dal fabbricante dell'apparecchiatura o da un suo mandatario o da altro ente competente, purché certificata conformemente alle indicazioni sopra esposte.

IL DIRETTORE GENERALE  
*(Avv. Mario Fiorentino)*

F.to Avv. Mario Fiorentino





Direzione Competitività del Sistema Regionale  
Settore Promozione, Sviluppo e Disciplina dell'Artigianato  
Commissione regionale per l'artigianato  
[artigianato@cert.regione.piemonte.it](mailto:artigianato@cert.regione.piemonte.it)  
[cra@regione.piemonte.it](mailto:cra@regione.piemonte.it)

Torino, 8/6/2015  
Prot. n. 8877/A19020/  
Class.n. 08.060.010

Alle Camere di Commercio del Piemonte  
Registri Imprese  
[nadia.sampietro@al.camcom.it](mailto:nadia.sampietro@al.camcom.it)  
[rosa.colla@at.camcom.it](mailto:rosa.colla@at.camcom.it)  
[caterina.janutolo@bi.camcom.it](mailto:caterina.janutolo@bi.camcom.it)  
[renata.osenda@cn.camcom.it](mailto:renata.osenda@cn.camcom.it)  
[roberto.gado@no.camcom.it](mailto:roberto.gado@no.camcom.it)  
[o.reolfi@to.camcom.it](mailto:o.reolfi@to.camcom.it)  
[cristina.corradino@vc.camcom.it](mailto:cristina.corradino@vc.camcom.it)  
[raffaella.mazzon@at.camcom.it](mailto:raffaella.mazzon@at.camcom.it)  
[registro.impres@vb.camcom.it](mailto:registro.impres@vb.camcom.it)  
[laura.bertazzo@vb.camcom.it](mailto:laura.bertazzo@vb.camcom.it)

Al Comitato di Coordinamento delle Confederazioni artigiane  
del Piemonte (Confartigianato CNA Casartigiani)  
[info@confartigianato.piemonte.it](mailto:info@confartigianato.piemonte.it)  
[info@cnapiemonte.it](mailto:info@cnapiemonte.it)  
[segreteria@artigianotorino.it](mailto:segreteria@artigianotorino.it)

Alla Direzione Competitività del Sistema Regionale  
Al Settore Promozione, Sviluppo e Disciplina dell'Artigianato  
D.ssa Lucia BARBERIS  
[lucia.barberis@regione.piemonte.it](mailto:lucia.barberis@regione.piemonte.it)

Oggetto: Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (art. 4 del D. Lgs. n. 167/2011)

Con messaggio di posta elettronica del 31 marzo u.s. è stato posto alla scrivente Commissione un quesito concernente le disciplina in materia di apprendistato, in particolare se il raggiungimento del periodo massimo di apprendistato sia da considerarsi abilitante alla qualificazione.

La questione attiene la qualificazione di fine apprendistato contenuta nella disposizione di cui all'articolo 2 della Legge n. 161/1963 come sostituito dalla Legge n. 1142/1970 laddove si prevede "La qualificazione professionale si intende altresì conseguita se il richiedente abbia seguito un regolare corso di apprendistato ed ottenuta la qualificazione ai sensi della Legge n. 25/1955 e delle norme applicative previste nei contratti collettivi di lavoro delle categorie interessate".

In ordine al quesito posto la Commissione regionale, acquisite osservazioni e recepito apposito parere del rappresentante dell'Inps in seno alla medesima commissione, specifica.

L'apprendistato e' un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.



Il contratto di apprendistato, disciplinato dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 167/2011<sup>1</sup>, e' definito secondo le seguenti tipologie:

- a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (art 3)
- b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (art. 4)
- c) apprendistato di alta formazione e ricerca (art. 5)

Secondo le norme contenute nel D. Lgs. n. 167/2011 la qualificazione dell'apprendista consegue alla positiva conclusione del periodo di apprendistato.

Ciò significa che l'aver svolto tutto l'iter del contratto pattuito, ricevendo la formazione prevista dal piano formativo individuale, comporta il completamento della fase formativa ai fini della qualificazione, anche in assenza della conferma in servizio.

Soltanto la mancata attuazione delle norme sulla formazione del "libretto formativo del cittadino" non consente di avere una certificazione dell'avvenuta qualificazione, talché convenzionalmente essa si ritiene acquisita in virtù dell'assunzione come dipendente qualificato.

Ma, a mente delle norme richiamate, deve intendersi raggiunta la qualificazione quando il percorso formativo sia ultimato ed abbia rispettato il piano individuale originario. Infatti, non è prevista alcuna prova finale per attribuire la qualifica, né la conferma in servizio (o meno) può essere considerata tale.

Si rappresenta, infine, che non è ammessa la ripetizione di un contratto di apprendistato quando sia già stato ultimato un precedente rapporto di apprendistato per l'acquisizione della medesima qualifica.

Nel caso in specie, il raggiungimento del periodo massimo di apprendistato, non può non essere considerato abilitante alla qualificazione.

Stante quanto sopra specificato, riguardo all'itinerario formativo previsto rispettivamente dall'articolo 3, comma 1 lettera b) della L.r. 54/1992 smi recante disposizioni sul conseguimento della qualificazione professionale di estetista e dall'art. 3, comma 1 lettera b) della Legge n. 174/20053 concernente l'abilitazione professionale di acconciatore, lo svolgimento di un rapporto di apprendistato secondo la durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria deve intendersi come durata massima prevista dalla contrattazione medesima in relazione alla qualità di apprendista estetista/acconciatore e all'età dell'apprendista.

Distinti saluti.

**Il Presidente**  
Gr.Uff.MISIA M.d.L.Giuseppe



RP/AG

<sup>1</sup> Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167 Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247  
<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-14;167>

<sup>2</sup> Legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54. Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 - Disciplina dell'attività di estetista

Art. 3 (Conseguimento della qualificazione professionale)

1. La qualificazione professionale di estetista si consegue dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico pratico preceduto dallo svolgimento: a) c) omissis

b) oppure da un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato 1=>, legittimato all' <=1 esercizio dell'attività di estetista, oppure una impresa di estetista, successivo allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso un'impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e seguita da appositi corsi istituiti e/o autorizzati dalla Regione, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso le imprese, della durata di trecento ore;

comma 2 omissis

<sup>3</sup> Legge 17 agosto 2005, n. 174 Disciplina dell'attività di acconciatore

Art. 3. (Abilitazione professionale)

1. Per esercitare l'attività di acconciatore e' necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro: a) omissis

b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento e' ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.

Comma 2, 3, 4, 5, 5 bis, 6 omissis



 REGIONE  
PIEMONTE

Direzione Competitività del Sistema Regionale  
Settore Promozione, Sviluppo e Disciplina dell'Artigianato  
Commissione regionale per l'artigianato  
[cra@regione.piemonte.it](mailto:cra@regione.piemonte.it)

Torino, 22-12 2014

Protocollo 648 ~~AT~~ 9020

Class. n. 8.060.010

Comune Acqui Terme AL  
[commercio@comuneacqui.com](mailto:commercio@comuneacqui.com)

Comune di Lessona  
[polizia.lessona@ptb.provincia.biella.it](mailto:polizia.lessona@ptb.provincia.biella.it)

E p.c.

Al Comitato di Coordinamento delle Confederazioni  
artigiane del Piemonte  
(Confartigianato CNA Casartigiani)  
[info@confartigianato.piemonte.it](mailto:info@confartigianato.piemonte.it)  
[info@cnapiemonte.it](mailto:info@cnapiemonte.it)  
[segreteria@artigianotorino.it](mailto:segreteria@artigianotorino.it)

Alla Direzione Competitività del Sistema Regionale  
D.ssa. Giuliana FENU  
[competitivita@regione.piemonte.it](mailto:competitivita@regione.piemonte.it)

Al Settore Promozione, Sviluppo e Disciplina  
dell'Artigianato  
D.ssa Lucia BARBERIS  
[lucia.barberis@regione.piemonte.it](mailto:lucia.barberis@regione.piemonte.it)

Oggetto Orari di apertura attività economiche di Acconciatore Estetista. Liberalizzazione orari.

Viene richiesto alla Commissione regionale per l'artigianato se gli orari per acconciatori estetisti (attività artigianali) siano stati liberalizzati come quelli dei pubblici esercizio e commercio fisso e in caso affermativo sulla base di quali disposizioni di legge.

La disciplina normativa delle attività di acconciatore ed estetista è stata oggetto di profonde modifiche attuate con la Legge 2 aprile 2007, n. 40<sup>1</sup> che ha previsto tra l'altro l'abolizione del criterio della distanza minima tra esercizi o di parametri numerici prestabiliti, l'avvio dell'attività esclusivamente attraverso la presentazione di denuncia di Inizio attività (ora SCIA) e l'eliminazione dell'obbligo di chiusura infrasettimanale.

---

<sup>1</sup> LEGGE 2 aprile 2007, n. 40 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese

Al fine di rendere funzionali gli orari delle attività alle esigenze dei consumatori alcuni comuni piemontesi, con apposita ordinanza sindacale, in via sperimentale, disponevano per le attività di estetica e acconciatore la facoltà di apertura nelle giornate domenicali e festive stabilendo che gli orari delle attività in parola fossero equiparati agli orari previsti per le attività commerciali nel rispetto dei disposti del Decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 114 "Criteri in materia di orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali.

L'art. 31 del decreto legge 6 dicembre 2001, 2012 ha disposto in via generale e senza eccezioni, la totale libertà di orari, sia in termini di funzionamento che di aperture domenicali e festive, di tutte le attività di commercio e di somministrazione di alimenti e bevande sul territorio nazionale.

Nulla è innovato per le attività che sono soggette a normative speciali, non immediatamente riconducibili a quelle generali sul commercio e la somministrazione (a titolo esemplificativo tabaccherie, acconciatori ed estetisti) per le quali continuano ad applicarsi la normativa vigente e le eventuali ordinanze sindacali emanate in base ad essa.


Tuttavia, tenuto conto delle misure di liberalizzazione di cui sopra, alcune amministrazioni comunali, sentite le organizzazioni dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello nazionale e la commissione comunale per acconciatori ed estetisti, con apposita ordinanza sindacale, hanno ritenuto opportuno procedere a uniformare ed omogeneizzare gli orari delle attività economiche di acconciatore e di estetista a quelle degli esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Le ordinanze sindacali dispongono, altresì, in ordine a:

- obbligo di chiusura, in riferimento a specifiche festività di carattere civile e religioso
- determinazione di fasce orarie complessive giornaliere di apertura dell'attività nel rispetto della vigente normativa contrattuale di lavoro
- informativa dell'orario prescelto nonché delle eventuali giornate di chiusura infrasettimanale

Cordiali saluti

Il Vice Presidente  
Claudio CAMPAGNOLO



RP

---

<sup>2</sup> DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. Art. 31 Esercizi commerciali

1. In materia di esercizi commerciali, all'articolo 3, comma 1, lettera d-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono soppresse le parole: "in via sperimentale" e dopo le parole "dell'esercizio" sono soppresse le seguenti "ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte".



**Direzione Attività Produttive**

Settore Promozione, Sviluppo e Disciplina dell'Artigianato

PEC: [artigianato@cert.regione.piemonte.it](mailto:artigianato@cert.regione.piemonte.it)

Torino, 01 luglio 2014

Prot. n. 7610/DB 16.03

Class.n.08.060.10

**Ai Comuni del Piemonte**

Indirizzi di posta elettronica

**Camere di Commercio Alessandria**

[info@al.legalmail.camcom.it](mailto:info@al.legalmail.camcom.it)

**Camere di Commercio Asti**

[segreteria@at.legalmail.camcom.it](mailto:segreteria@at.legalmail.camcom.it)

**Camere di Commercio Biella**

[cciaa@bi.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa@bi.legalmail.camcom.it)

**Camere di Commercio Cuneo**

[protocollo@cn.legalmail.camcom.it](mailto:protocollo@cn.legalmail.camcom.it)

**Camere di Commercio Novara**

[affari.generalisti@no.legalmail.camcom.it](mailto:affari.generalisti@no.legalmail.camcom.it)

**Camere di Commercio Torino**

[protocollo.generale@to.legalmail.camcom.it](mailto:protocollo.generale@to.legalmail.camcom.it)

**Camere di Commercio Verbania  
Ossola**

[cciaa@vb.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa@vb.legalmail.camcom.it)

**Camere di Commercio Vercelli**

[cciaa.vercelli@vc.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa.vercelli@vc.legalmail.camcom.it)

**Comitato di Coordinamento delle  
Confederazioni artigiane del Piemonte  
(Confartigianato CNA Casartigiani)**

[pec@pec.confartigianato.piemonte.it](mailto:pec@pec.confartigianato.piemonte.it)

e p.c. Direzione Sanità  
Prevenzione e Veterinaria  
Dott. Corgiat Loia Gianfranco  
[sanita.pubblica@regione.piemonte.it](mailto:sanita.pubblica@regione.piemonte.it)

**Oggetto: Attività di massaggi. Chiarimenti**

Con la circolare n. 7341 del 12.7.2011, a firma congiunta delle Direzioni Sanità/Attività Produttive della Regione Piemonte, erano fornite indicazioni sull'attività di massaggi e veniva stabilito che *"tutte le attività di massaggio comunque denominate, trattandosi in ogni caso di interventi diretti sul corpo umano, debbano essere ricondotte alle due tipologie di massaggi terapeutici od estetici e di conseguenza alle normative di riferimento tutt'oggi in vigore e già applicate."*

Via Pisano 6  
10152 Torino  
Tel 011 432.3311  
Fax. 011 432 4982  
011 432 5170

Era specificato nella circolare che, *“qualora l'attività non presenti i caratteri del massaggi terapeutico, occorre rifarsi alla normativa nazionale e regionale e ai regolamenti comunali disciplinanti l'attività di estetica.”*

La Legge 14 gennaio 2013, n. 4<sup>1</sup> *Disposizioni in materia di professioni non organizzate* disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.

Ai fini della suddetta legge, *“per “professione non organizzata in ordine o collegi”, ( ...) si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi e elenchi ( ...), delle professioni sanitarie e delle attività ed i mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative (articolo 1, comma 2).*

I comuni hanno inviato quesiti alla Direzione Attività produttive per ottenere indicazioni riguardo al corretto inquadramento giuridico di tali tipologie di attività e le associazioni di categoria artigiane hanno sollecitato un pronunciamento.

Nel rinnovato quadro normativo la Direzione Sanità della Regione Piemonte è intervenuta sulla materia con la circolare *“Chiarimenti in merito alla legge per definire gli ambiti di applicazione della legge 14 gennaio 2013, n. 4”* del 30 luglio 2013 (Prot. 18311/DB2017) precisando che *“le attività non riconducibili a professioni sanitarie o alla disciplina dei centri estetici possono essere esercitate nel rispetto della Legge 4/2013 senza obblighi di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e senza obbligo di associazione”*.

Allo stato attuale la Direzione scrivente interviene sul tema e fornisce le seguenti indicazioni:

- le prestazioni compresi i massaggi effettuati con lo scopo e le modalità previste dalla Legge 1/90<sup>2</sup> e dalla l.r. 54/92<sup>3</sup> sono assoggettate alla disciplina normativa dell'attività di Estetica
- le prestazioni compresi i massaggi effettuati con finalità terapeutiche sono assoggettati alla normativa delle attività mediche
- le attività che non ricadano tra le prestazioni di estetica o tra quelle di natura sanitaria possono essere effettuate nel rispetto della Legge 4/2013.

Distinti saluti

Visto

Il Presidente  
Commissione Regionale per l'artigianato  
Gr. Uff. MISIA M. d L. Giuseppe

La Dirigente del Settore  
Promozione, Sviluppo e Disciplina per l'artigianato  
Dott.ssa Lucia Barberis

Il Direttore  
Direzione Attività Produttive  
Dott. Giuseppe Benedetto

Referente: Rosa Pavese  
[rosa.pavese@regione.piemonte.it](mailto:rosa.pavese@regione.piemonte.it)

<sup>1</sup>LEGGE 14 gennaio 2013, n. 4 *Disposizioni in materia di professioni non organizzate*.

<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-01-14:4!vig=2013-04-24>

<sup>2</sup>LEGGE 4 gennaio 1990, n. 1 *Disciplina dell'attività di estetista*.  
<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-1-4:1>

<sup>3</sup>Legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54. *Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 - Disciplina dell'attività di estetista*  
<http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/coord/c1992054.html>

22/11  
Torino, 2014  
Protocollo 4726/16.03  
Class. n. 8.060.010

Dott. Claudio MERIGGIO  
Dirigente Settore Formazione e Istruzione  
Provincia di Cuneo  
Via XX Settembre, 48 –  
12100 CUNEO  
[meriggio.claudio@provincia.cuneo.it](mailto:meriggio.claudio@provincia.cuneo.it)

**Oggetto: art 3 comma 1 lettera a) Legge 174/2005<sup>1</sup>. Richiesta chiarimenti**

L'itinerario formativo per conseguire l'abilitazione professionale di acconciatore prevede appositi corsi di qualificazione e di specializzazione professionale, nonché periodi di inserimento lavorativo qualificato in imprese di acconciatura: tali itinerari prevedono due soluzioni alternative.

Si consegue **apposita abilitazione professionale di acconciatore** (art 3, comma 1, lettere a) e b) della L. 174/2005) previo superamento di un esame tecnico pratico preceduto in alternativa tra loro:

- a) dallo svolgimento di **un corso di qualificazione della durata di due anni**, seguito da:
  - 1) un **corso di specializzazione** di contenuto prevalentemente pratico ovvero da
  - 2) **un periodo di inserimento** della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni;
- b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di **un apposito corso di formazione teorica**.

Il periodo di inserimento e' ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.

Il periodo di inserimento presso una impresa di acconciatura di cui alle lettere a) e b) consiste in un periodo **di attività lavorativa qualificata**, svolta in qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva (comma 3 del suddetto articolo).

E' stato richiesto alla Commissione Regionale per l'Artigianato di valutare la possibilità di considerare, ai fini dell'ammissione all'esame per l'abilitazione in parola, il periodo di inserimento

<sup>1</sup> LEGGE 17 agosto 2005, n. 174

Disciplina dell'attività di acconciatore. (GU n. 204 del 2-9-2005) <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-8-17;174>

della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni svolto attraverso stipula di **contratto di apprendistato**.

Il contratto di Apprendistato, disciplinato dal Testo unico dell'apprendistato di cui al Decreto Legislativo 167/2011<sup>2</sup> è definito come un contratto di lavoro a tempo indeterminato **finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani**.

Il TU individua tre differenti tipologie di apprendistato :

- a) Apprendistato per la QUALIFICA e per il DIPLOMA Professionale (Apprendistato I Livello - Art. 3. T.U.) rivolto ad adolescenti e giovani dai 15 ai 25 anni per il conseguimento di una qualifica o diploma professionale
- b) Apprendistato PROFESSIONALIZZANTE o contratto di mestiere (Apprendistato II Livello - Art. 4 T.U.) rivolto a giovani tra i 18 e i 29 anni per il conseguimento di una qualifica ai fini contrattuali
- c) Apprendistato di ALTA FORMAZIONE e di RICERCA (Apprendistato III Livello - Art.5 T.U.) rivolto ai giovani tra i 18 e i 29 anni per il conseguimento di una laurea (triennale o magistrale), di un master (di 1° o 2° livello) o di un dottorato di ricerca.

Riguardo alla disciplina, l'articolo 2 del TU rimette ad appositi accordi interconfederali, ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, la regolamentazione dell'apprendistato.

Il CCLN per i dipendenti delle imprese di acconciatura, estetica, tricotologia non curativa tatuaggio, piercing e centri benessere (1 gennaio 2010 - 31 dicembre 2012) all'art. 25 *Apprendistato professionalizzante*, punto 6) prevede la durata normale del periodo di apprendistato in base ai gruppi di appartenenza (1° gruppo<sup>3</sup>: durata 5 anni, 2° gruppo durata 18 mesi).


I lavoratori, al termine del periodo di apprendistato, vengono inquadrati al 3° livello, ad esclusione degli impiegati che vengono inquadrati al 2° livello.

Le parti si danno reciprocamente atto del fatto che " ... per gli apprendisti appartenenti al Gruppo 1° la durata dell'apprendistato è ridotta di 6 mesi a condizione che i suddetti apprendisti siano in possesso di titolo di studio post obbligo, di attestato di qualifica professionale, secondo le progressioni percentuali riportate nelle tabelle ..... (Chiarimento a verbale CCLN).

In considerazioni di quanto sopra si ritiene che il contratto di apprendistato non rappresenti un periodo di inserimento utile ai fini dell'ammissione all'esame di cui all'art. 3, comma 1 lettera a) della L. 174/2005.

Distinti saluti.

Il Presidente  
Gr. Uff. MISIA, M.d.L. Giuseppe



Referente: Rosa Pavese Tel. 011/4324950  
[rosa.pavese@regione.piemonte.it](mailto:rosa.pavese@regione.piemonte.it)

<sup>2</sup> DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2011, n. 167

Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. (11G0209) (GU n.236 del 10-10-2011)  
<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decretolegisi:2011-09-11;167@originale>

<sup>3</sup> 1° gruppo - durata 5 anni:

Acconciatore/Acconciatrice Maschile e Femminile

Estetista- Tatuatore /tatuatrice - Massaggiatore/massaggiatrice Operatore/operatrice Tricotologico/a Impiegato/a, Addetto/a alla Reception/Vendita prodotti cosmetici



# *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO LA CONCORRENZA IL CONSUMATORE LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

*Divisione IV– Promozione della Concorrenza*  
*Divisione VI– Qualità dei prodotti e dei servizi*  
*Divisione XXI– Registro delle imprese*

Roma, 31 gennaio 2014, n. 16361

**ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO**

Assessorati all'artigianato ed alle attività produttive  
Loro Sedi

**ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA**

Assessorato dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti

**ALLA REGIONE SICILIANA - Assessorato della**

cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca -  
Dipartimento cooperazione, commercio ed artigianato

**ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**

Direzione centrale attività produttive, commercio,  
cooperazione, risorse agricole e forestali

**ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Assessorato industria e commercio

**ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

Assessorato allo sviluppo economico ed al lavoro

**ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO**

Ripartizione artigianato, industria, commercio e turismo

**ALL' ANCI**



*e, per conoscenza*

**CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA E  
ARTIGIANATO**

**UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -  
UNIONCAMERE**

**CNA  
VIA GUATTANI, 13  
00161 ROMA**

**CONFARTIGIANATO  
VIA S.GIOVANNI IN LATERANO, 152  
00184 ROMA**

**CASARTIGIANI  
VIA FLAMINIO PONZIO, 2  
00153 ROMA**

**CLAAI  
CORSO VITTORIO EMENUELE II, 154  
00186 ROMA**

**Oggetto: Contratto di “affitto di poltrona” e di “affitto di cabina” per le attività di acconciatore ed estetista.**

In relazione ad alcuni quesiti pervenuti sulla questione in oggetto e tenuto conto delle indicazioni al riguardo fornite dall’Ufficio legislativo di questo Ministero, si rappresentano le seguenti considerazioni.

La regolamentazione delle professioni di acconciatore e di estetista rientra nell’ambito delle materie a legislazione concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell’art. 117, terzo comma della Costituzione, per cui la potestà legislativa spetta alle Regioni che la esercitano nell’ambito dei principi fondamentali determinati con legge dello Stato.

La Corte Costituzionale ha peraltro più volte chiarito che i requisiti di accesso a tutte le attività economiche, necessariamente identici su tutto il territorio nazionale, implicano aspetti di garanzia della concorrenza e di unità dell’ordinamento e rientrano, pertanto, nell’ambito delle materie di competenza esclusiva statale di cui all’articolo 117, secondo comma della Costituzione.



I suddetti principi fondamentali e la predetta disciplina unitaria dell'accesso all'attività, sono stabiliti per l'attività di **acconciatore** dalla legge 17 agosto 2005, n. 174 e successive modificazioni, mentre per l'attività di **estetista** la normativa statale di riferimento è data dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 e successive modificazioni.

➤ Ai sensi della predetta normativa l'ipotesi di **"affitto di poltrona"** o **"affitto di cabina"** (a seconda che si tratti di affitto di spazi per l'esercizio dell'attività di acconciatore o di estetista) è possibile tra imprese, mediante uno specifico contratto in base al quale un titolare di salone di acconciatura o di centro estetico concede in uso una parte dell'immobile e delle attrezzature, verso pagamento di un determinato corrispettivo.

➤ Per l'attività di **acconciatore** la legge ammette la ulteriore possibilità di prestazione dell'attività anche da parte di soggetti non imprenditori, purché in possesso dei prescritti requisiti professionali.

L'art. 2, comma 6 della legge. n. 174/2005 dispone infatti che *per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi previsti, le imprese esercenti l'attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti all'impresa, purché in possesso dell'abilitazione prevista.*

E' altresì disposto che a tale fine, le imprese possono ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.

**In tal modo risulterebbe quindi già consentito l' "affitto di poltrona" per quanto riguarda l'attività di acconciatore anche a non imprenditori.**

➤ Inoltre, poiché ai sensi dell'art. 9, comma 1 della legge n.1 del 1990, l'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere o parrucchiere, purché in possesso dei relativi requisiti abilitativi, **l'"affitto di poltrona" per l'attività di acconciatore anche a non imprenditori risulterebbe possibile anche da parte di un gestore di un centro estetico in possesso, oltre che dell'abilitazione di estetista, anche dell'abilitazione di acconciatore.**

➤ Per l'attività di **estetista** la questione appare più complessa.

- La normativa prevede che l'attività professionale di estetista sia esercitata in forma di impresa, non consentendo l'esercizio ai soggetti non iscritti all'Albo delle imprese artigiane o nel Registro delle imprese.
- Peraltro il citato art. 9, comma 1, della legge n. 1 del 1990, nell'ammettere l'esercizio congiunto delle attività di estetista e di acconciatore nella medesima sede, fa riferimento unicamente ai requisiti professionali da possedere per l'esercizio delle rispettive attività e non anche all'esercizio di impresa.
- Ciò significa non solo che l'attività congiunta può essere esercitata tra due distinte imprese, ma anche che all'interno della stessa impresa possono operare soggetti in possesso di titoli abilitativi diversi (estetista e/o acconciatore).
- Ne deriva che un'impresa singola può esercitare l'attività in entrambi i campi purché al suo interno vi siano operatori in possesso dei rispettivi titoli abilitativi.



- Non fa difetto ad una tale impostazione l'utilizzo, nell'art. 9 citato, del termine "soci", il quale va necessariamente letto in senso "atecnico", posto che la stessa normativa permette la prestazione anche da parte di soggetti preposti quali familiari, dipendenti o collaboratori, purché in possesso dei requisiti professionali richiesti.

➤ **Dalla suddetta ricostruzione del quadro normativo di riferimento conseguirebbe che l'esercente dell'attività di impresa tanto di acconciatura quanto di estetista, possono consentire l'utilizzo dei propri spazi (mediante tutte le forme contrattuali consentite dalla legislazione) sia ad acconciatori sia ad estetisti, con la sola condizione che questi siano in possesso dei prescritti titoli abilitativi.**

➤ Una tale interpretazione risulta conforme alle disposizioni ulteriori emanate in tema di liberalizzazione delle attività economiche, in attuazione dei principi di libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione e di concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea.

Si fa riferimento, in particolare alle previsioni di cui al comma 2 dell'art. 10 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, il quale, nell'ottica di un'ampia liberalizzazione del settore, prevede che le attività di acconciatore e di estetista sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività e non possono essere subordinate al rispetto di distanze minime o di parametri numerici prestabiliti e dell'obbligo di chiusura infrasettimanale, nonché alle successive disposizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che riduce ulteriormente gli oneri amministrativi e gli ostacoli burocratici gravanti sulle imprese ed impone al comma 2 una interpretazione pro-concorrenziale delle norme vigenti.

➤ Le suddette possibilità di *affitto di poltrona* e di *affitto di cabina*, consentite in base alla legislazione statale attualmente vigente come sopra esposto, naturalmente non prescindono dal rispetto delle ulteriori disposizioni previste dalla legislazione nazionale e dalla legislazione regionale in materia contrattuale, gius-lavoristica, contabile, fiscale e igienico-sanitaria.

Fermo restando quanto sopra specificato, a titolo indicativo si individuano i seguenti aspetti di cui si potrebbe tenere conto in una eventuale disciplina di dettaglio dei contratti in argomento.

➤ Il contratto di *affitto di poltrona* e di *affitto di cabina* sopra individuato, dovrebbe essere predisposto in modo da rendere tale modalità individuabile rispetto ad altre tipologie contrattuali di prestazione d'opera all'interno del medesimo salone di acconciatore o di estetista. Esso potrebbe essere integrato con specifici elementi quali quello di prevedere una certa stabilità dell'esercizio e di una distinzione delle attività (in termini di spazi, di responsabilità, di tenuta della contabilità, di adempimenti di natura fiscale).

➤ Per ragioni igienico-sanitarie, nonché al fine della corretta attribuzione di responsabilità, potrebbe essere evitato l'uso promiscuo dei medesimi strumenti utilizzati dal concedente da parte dell'affittuario di poltrona/cabina.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gianfrancesco Vecchio)  
Fto Gianfrancesco Vecchio



REGIONE  
PIEMONTE

Direzione Attività Produttive  
Settore Promozione Sviluppo e Disciplina dell'artigianato  
Commissione regionale per l'artigianato  
[crat@regione.piemonte.it](mailto:crat@regione.piemonte.it)

Data 05/08/2011  
Prot. n. 8534/DB16/03

Al Presidente  
Al Segretario  
Commissione Provinciale per l'artigianato  
Biella  
Via A. Moro 15/b  
13900 BIELLA

E p.c.

Ai Presidenti  
Ai Segretari  
Commissioni Provinciali per l'Artigianato  
LORO SEDI

Al Comitato di Coordinamento delle  
Confederazioni Artigiane del Piemonte  
Confartigianato imprese Piemonte  
Segretario Dott. Silvano BERNA  
Via Andrea Doria, 15  
10123 TORINO

Al Segretario della CNA  
Federazione Regionale Piemontese  
Michele SABATINO  
Via Roma, 366  
10121 TORINO

Al Segretario della CASArtigiani Piemonte  
Federazione Regionale Piemontese  
Dott. Paolo MIGNONE  
Via Santa Teresa, 19  
10121 TORINO

Oggetto: Attività di decorazione unghie.

Legge 17 agosto 2005, n. 174 Disciplina dell'attività di acconciatore - Legge 4 gennaio 1990, n. 1 Disciplina attività estetista.

La Commissione Provinciale per l'artigianato di Biella (Prot. 8599/DB1603 del 02.08.2011) richiede alla Commissione Regionale parere in ordine all'applicazione dell'articolo 2, comma 7 ultimo periodo della Legge n. 174/2005. In particolare, viene richiesto se *nello svolgere prestazioni di semplice manicure e pedicure estetico l'acconciatore sia legittimato ad utilizzare la lampada a raggi UV per l'asciugatura delle unghie con smalto semipermanente.*

Per quanto concerne lo svolgimento da parte dell'acconciatore, anche, di prestazioni di servizi rientranti nell'attività di estetista, la legge n. 174 conferma che le imprese di acconciatura possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

Via Pisano, 6  
10100 Torino  
Tel. 011.4323449  
Fax 011.4323483

La definizione di carattere generale prevista dal 1° comma dell'art. 1 della Legge n. 1/1990 smi comprende nell'attività di estetista tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Viene esclusa ogni prestazione diretta in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico (comma 3).

Ad integrazione della definizione generale il comma 2 specifica le modalità di svolgimento dell'attività che si possono riassumere, rispettivamente, in tre caratteristiche fondamentali:

1. attuazione di tecniche manuali
2. *utilizzazione di apparecchi elettromeccanici per uso estetico che sono individuati nell'elenco allegato alla medesima legge e tra questi è specificata la categoria "attrezzature per manicure e pedicure"*
3. applicazione di prodotti cosmetici ( legge 11 ottobre 1986, n. 713 smi).

L'articolo 10 della Legge n. 1/1990 prevede il principio della corretta utilizzazione delle apparecchiature. Le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione, le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso sono state determinate con Decreto 12 maggio 2011, n. 110 recante *Regolamento di attuazione dell'articolo 10 comma 1 Legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista.*

In base alle disposizioni della Legge n. 1/1990 (artt. 1 e 10) sono riconosciuti i principi consistenti nella piena legittimità dell'uso delle apparecchiature indicate nell'apposito elenco alla legge e nella corretta utilizzazione degli apparecchi medesimi.


Acquisite osservazioni sull'argomento del Settore Promozione Sviluppo e Disciplina dell'artigianato e dovendosi esprimere sulla materia in questione la commissione regionale precisa:

L'Acconciatore può svolgere prestazione di semplice manicure e pedicure estetico con l'esclusione dell'utilizzo di lampade UV, perché le medesime sono apparecchi elettromeccanici per uso estetico il cui utilizzo, ai sensi della normativa citata, compete all'Estetista.

Cordiali saluti

AM/RP

Il Presidente  
Gr. Uff. MISIA M.d.L. Giuseppe



Data 14/7/2011

Protocollo 431/16.03

CL. 8.010.020

Alle Commissioni Provinciali per l'Artigianato  
Agli uffici del Registro Imprese delle CCIAA  
del Piemonte

Al Ministero dello Sviluppo Economico  
Div. XXI Registro Imprese  
Direzione generale per il Mercato, la  
concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la  
normativa tecnica  
Dipartimento per l'Impresa e  
l'internazionalizzazione  
Via Sallustiana, 53  
00187 ROMA

Alla Direzione Regionale del Lavoro del  
Piemonte  
Via Arcivescovado, 9  
10121 Torino

**Oggetto: Associazione in partecipazione - Attività regolamentate - Maturazione dei requisiti professionali - Legge 1/90 (Estetisti) , L. 174/2005 (Acconciatori) e L. 84/2006 (Tintolavanderie)**

Con mail del 19/05/2011, la Commissione Provinciale per l'Artigianato di Torino ha richiesto un parere in ordine alla ammissibilità al corso di 300 ore di cui all'art. 3 della legge 174/2005 di un soggetto che ha prestato attività lavorativa presso impresa del settore con contratto di associazione in partecipazione.

Il quesito della Commissione Provinciale per l'Artigianato di Torino offre lo spunto per effettuare alcune osservazioni generali sull'istituto dell'associazione in partecipazione in riferimento alle normative relative alle attività regolamentate.

#### **Associato in partecipazione quale responsabile tecnico.**

Si richiamano al riguardo le osservazioni della Circolare del Ministero della Attività produttive n. 3600/C del 6/04/2006 prot. 3469 (relativa in particolare alle disposizioni per le attività di installazione impianti, autoriparazioni, pulizia, facchinaggio): le normative citate prevedono che per l'esercizio di attività regolamentate l'impresa debba essere in possesso di determinati requisiti tecnico - professionali, dimostrati dall'impresa mediante l'individuazione di un soggetto (il "responsabile tecnico" o "il preposto alla gestione tecnica") in possesso degli stessi.

Affinché i requisiti posseduti dal responsabile tecnico siano riferibili direttamente all'impresa deve intercorrere tra il primo e la seconda un rapporto di immedesimazione: cioè il responsabile tecnico deve assumere con l'impresa un vincolo stabile e continuativo, che comporti un rapporto diretto con la struttura operativa dell'impresa e lo svolgimento di un costante controllo sui servizi dalla stessa offerti.

Sono considerati immedesimati con l'impresa, sulla base della lettera di alcune normative, nonché di interpretazioni fornite dal Ministero attraverso diverse circolari, il titolare, il lavoratore dipendente, il socio prestatore d'opera, il familiare collaboratore, l'istitutore, l'associato in partecipazione.

Per le evidenti analogie che sono riscontrabili, deve ritenersi che l'interpretazione fornita dal Ministero per le attività di autoriparazioni, pulizie, installazione di impianti, facchinaggio possa essere estesa anche per la normativa relativa all'attività di estetista, acconciatore e tintolavanderia.

Pertanto si ritiene che l'associato, se in possesso dei requisiti, possa assumere la qualifica di responsabile tecnico, in luogo del titolare stesso, fermo restando i limiti imposti, per le imprese artigiane, dalla legge quadro 443/85<sup>1</sup>.

Nel contratto di associazione in partecipazione deve essere in particolare evidenziato (o comunque ricavabile dal contratto stesso) l'obbligo per l'associato di garantire la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di estetica o di acconciatore (come previsto dall'art. 3 legge 1/90 comma 01 e art. 3 comma 5 bis legge 174/2005) e lo svolgimento prevalente e professionale della propria attività nella sede indicata (per l'attività di tintolavanderia – art. 4 legge 84/2006).

#### **Idoneità del contratto di associazione in partecipazione per l'acquisizione dei requisiti tecnico – professionali.**

Altra problematica inerente il contratto in questione è se lo stesso sia idoneo a dimostrare lo svolgimento dell'attività lavorativa richiesta dalle normative per l'acquisizione dei requisiti tecnico – professionali.

I percorsi di acquisizione dell'abilitazione per l'attività di estetica prevedono, oltre alla partecipazione a corsi come indicato nell'art. 3, un periodo di inserimento presso un'impresa di estetista (art. 3 lett. a) o lo svolgimento di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente o di collaboratore, per periodi diversi indicati nelle lett. b) e c) dello stesso articolo.

La normativa sugli acconciatori definisce il periodo di inserimento presso l'impresa di acconciatura (periodo di durata diversa a seconda del percorso abilitativo intrapreso) come un periodo di attività lavorativa qualificata, in qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo.

<sup>1</sup> Come è noto infatti il rapporto di immedesimazione intercorrente tra impresa e responsabile tecnico assume delle caratteristiche del tutto peculiari nell'ambito dell'impresa artigiana. Occorre infatti coordinare la normativa generale con la normativa speciale di cui alla legge quadro 443/85 che individua le caratteristiche oggettive e soggettive che devono sussistere perché l'impresa possa definirsi artigiana. L'art. 2 della Legge-quadro, infatti, prevede che l'artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela ed a garanzia degli utenti, deve essere personalmente in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi. Il responsabile tecnico, dunque, **nell'impresa individuale artigiana** si identifica con il titolare dell'impresa stessa. Nella ditta individuale artigiana il possesso dei requisiti professionali deve sussistere direttamente in capo al titolare artigiano e non in capo ad un dipendente, collaboratore familiare, o associato in partecipazione.

Nelle imprese artigiane costituite in forma di **società** è necessario che i requisiti tecnico – professionali siano posseduti da almeno un socio partecipante all'attività (l'eventuale nomina di responsabile esterno alla compagine sociale fa perdere alla società la qualifica artigiana).

In particolare il possesso dei requisiti professionali nell'ambito dell'impresa artigiana deve sussistere in capo ad un socio partecipante, non essendo sufficiente invece la nomina di responsabile tecnico nella figura di un socio non partecipante all'attività dell'impresa stessa: in tal caso "pur essendo l'attività svolta dell'impresa pienamente legittimata in forza dei requisiti tecnici posseduti dal socio non partecipante, ai fini del riconoscimento dell'artigianalità, non appare soddisfatto il principio giuridico di cui all'art. 2 u.c. legge 443/85, secondo il quale l'imprenditore artigiano, in caso di particolari attività che richiedono una specifica preparazione, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali (Commissione Regionale per l'Artigianato del Piemonte, parere prot. 6616 del 30/11/1995).

Da ultimo infine, la legge sulle tintolavanderie definisce il periodo di inserimento lavorativo come svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese del settore.

La lettura di tali normative evidenzia un progressivo ampliamento delle varie modalità di inserimento nell'impresa: la normativa più recente infatti (legge 84/2006) non ha indicato in modo preciso e nominativo il rapporto che deve sussistere tra l'impresa e il soggetto (titolare, dipendente, familiare ecc), ma ha individuato le caratteristiche che tale periodo di inserimento deve soddisfare al fine della maturazione dei requisiti professionali, individuando tali caratteristiche nella attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa.

Per contro anche l'evoluzione del diritto del lavoro di questi anni deve indurre l'interprete a superare il mero dato letterale della normativa che in alcuni casi è datata (vedi legge sull'estetica dei primi anni '90) e pertanto non più aderente alla diverse tipologie contrattuali che nel corso degli anni hanno assunto sempre maggior rilievo.

Si ritiene, pertanto, che la dizione legislativa in particolare degli art. 3 della legge 1/90 e art. 3 legge 174/2005, non vada presa alla lettera, ma piuttosto individui quei rapporti che, pur differendo sotto il profilo giuridico dall'impiego subordinato, implicino per il soggetto caratteristiche di continuità e professionalità del lavoro svolto. Il punto focale per riconoscere la sussistenza del requisito di legge sarebbe dunque la qualifica e la mansione esercitata in concreto, tale da garantire che l'interessato vi sia dedicato come propria occupazione principale, con un congruo numero di ore lavorative e per il periodo indicato dalla legge, così da aver maturato un'esperienza tecnica sufficiente a garantire la sicurezza e professionalità dell'operatore.

Superando pertanto il mero tenore letterale della normativa esaminata, si ritiene che anche il contratto di associazione in partecipazione con apporto lavorativo consenta all'associato di maturare il periodo lavorativo richiesto dalla normativa sull'estetica e sull'acconciatura, sia ai fini dell'ammissione all'esame (art. 3 lett. a) legge 1/90 e art. 3 lett. a) legge 174/2005) sia ai fini dell'ammissione al corso delle 300 ore (art. 3 lett. b e c) della legge 1/90 e art. 3 lett. b) legge 174/2005).

Lo stesso dicasi per il periodo di inserimento di cui all'art. 2 legge 84/2006.

Laddove la legge precisi che l'attività lavorativa deve essere qualificata è evidente che l'apporto lavorativo dell'associato deve comunque essere riconducibile alle caratteristiche richieste per il lavoro dipendente e quindi concretizzarsi nello svolgimento delle mansioni proprie di una attività lavorativa qualificata.

In questo senso pertanto dovrà essere acquisita tutta la documentazione ritenuta più idonea: oltre al contratto di associazione, l'estratto contributivo Inps e visura assicurativa Inail, la comunicazione effettuata ai sensi del comma 1180 dell'art. 1 della L. 296/06<sup>2</sup>, l'orario di lavoro, l'entità della partecipazione agli utili, i cedolini paga, l'indicazione delle mansioni svolte e la loro riconducibilità al lavoro qualificato.

Le indicazioni della presente nota superano ogni altra in senso difforme precedentemente fornita da questa amministrazione, ed in particolare la nota 1645/16.03 del 16 febbraio 2009 (relativa ad un quesito della C.P.A del VCO in merito all'ammissione ai corsi di formazione teorica pratica per estetista).

<sup>2</sup> Il comma 1180 della legge Finanziaria del 2007 (L. 296/06) ha stabilito che a partire dal 1° gennaio 2007 tutte le comunicazioni relative all'instaurazione di un contratto di associato in partecipazione con apporto lavorativo deve essere comunicato al centro per l'impiego competente. Le comunicazioni devono contenere i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione e di cessazione prevista (se a tempo determinato), la tipologia contrattuale, la qualificazione professionale ed il trattamento economico e normativo.

La presente nota è inviata alla Direzione Regionale per il Lavoro e al Ministero dello Sviluppo economico, con preghiera di far conoscere eventuali determinazioni contrarie.

Referente  
Alessandra Magnino  
Rosa Pavese

Visto  
Il Direttore  
Giuseppe Benedetto

Il Presidente della Commissione Regionale  
per l'Artigianato  
Gr.Uff. MISIA M.d.L. Giuseppe.

La Dirigente del Settore  
Lucia Barberis

I Direttori

Data 12/02/2011

Protocollo 734/DB1603

Classificazione 008.010

Ai Comuni del Piemonte  
Ufficio Commercio Artigianato – Estetisti  
LORO SEDI

Ai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL del  
Piemonte

Ai SISP delle ASL del Piemonte  
LORO SEDI

Alle Camere di Commercio del Piemonte  
Ufficio Registro Imprese  
LORO SEDI

Ai Presidenti e Segretari  
delle Commissioni Provinciali per  
l'Artigianato  
LORO SEDI

Al Comitato di Coordinamento delle  
Confederazioni Artigiane del Piemonte  
Confartigianato imprese Piemonte  
Segretario Dott. Silvano BERNA  
Via Andrea Doria, 15  
10123 TORINO

Al Segretario della CNA  
Federazione Regionale Piemontese  
Michele SABATINO  
Via Roma, 366  
10121 TORINO

Al Segretario della CASArtigiani Piemonte  
Federazione Regionale Piemontese  
Dott. Paolo MIGNONE  
Via Santa Teresa, 19  
10121 TORINO

Al Comando Carabinieri  
per la Tutela della Salute  
N.A.S. di Alessandria  
Piazza Garibaldi, 21  
15121 ALESSANDRIA

Al Comando Carabinieri  
per la Tutela della Salute  
N.A.S. di Torino  
Corso Bolzano, 30  
10121 TORINO

**Oggetto: Attività di massaggi.**

Nel corso degli ultimi anni si è assistito ad un proliferare di aperture di esercizi variamente denominati, riconducibili nella sostanza alla definizione di **"attività di massaggi"**.

I comuni hanno quindi inviato parecchi quesiti alla Direzione Attività Produttive e alla Direzione Sanità per ottenere indicazioni riguardo all'esatto inquadramento giuridico di tali tipologie di attività.

Anche le associazioni di categoria artigiane hanno più volte sollecitato un pronunciamento da parte delle due direzioni.

L'elemento caratterizzante e comune delle attività oggetto dei quesiti è sempre l'intervento dell'operatore attraverso tecniche manuali o con l'ausilio di apparecchiature sul corpo umano del cliente.

Qualunque tipo di massaggio/manipolazione apportata sul corpo umano può causare danni alla salute, a maggior ragione se eseguita da soggetti privi di qualsiasi competenza professionale riconosciuta dall'ordinamento giuridico.

La legge 1/90 all'art. 1 comma 1 definisce l'attività di estetista comprendendovi "Tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano".

Lo stesso articolo 1 al comma 3 esclude dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico".

La disposizione di cui all'art. 1 si rivela essere una "norma di chiusura", voluta dal legislatore per sottolineare che tutti gli interventi sul corpo umano devono essere eseguiti da soggetti in possesso di adeguata professionalità.

Allo stato attuale le Direzioni scriventi ritengono che tutte le attività di massaggi, comunque denominate, trattandosi in ogni caso di interventi diretti sul corpo umano, debbano essere ricondotte alle due tipologie di massaggi terapeutici od estetici e di conseguenza alle normative di riferimento tutt'oggi in vigore e già applicate.

In particolare, qualora l'attività non presenti i caratteri del massaggio terapeutico, occorre rifarsi alla normativa nazionale e regionale e ai regolamenti comunali disciplinanti l'attività di estetica.

Cio' al fine di salvaguardare la salute dei cittadini dai possibili rischi di prestazioni effettuate da soggetti non in possesso di adeguata preparazione e competenza, nonché in luoghi e secondo modalità non appropriati.

**Periodo transitorio.**

La mancanza di indicazioni precise ed univoche sul punto ha consentito in questi anni l'apertura di numerosi esercizi in assenza di controlli precisi e di verifica dell'accertamento dell'idoneità professionale degli operatori e dei requisiti igienico sanitari dei locali e delle attrezzature.

Per le motivazioni sopra indicate, le Direzioni scriventi ritengono che gli esercizi attualmente in attività e che effettuano attività di massaggi devono adeguarsi alla normativa prevista per l'attività di estetica o per l'attività di massaggi terapeutici. A tal fine i comuni possono prevedere, con propri provvedimenti un adeguato periodo


transitorio che consenta agli esercizi già avviati di conformare la propria attività alle disposizioni previste dalla normativa richiamata, provvedendo alla nomina del soggetto in possesso della prescritta competenza professionale e al rispetto dei requisiti igienico sanitari<sup>1</sup>.

Distinti saluti


Referenti

Direzione Attività produttive: Alessandra Magnino  
Direzione Sanità: Anna Boccardo/Raffaella Pastore

Visto  
Il Presidente  
Commissione Regionale per l'Artigianato  
Gr. Uff. MISIA/M. d L. Giuseppe




La Dirigente del Settore  
Promozione, Sviluppo e Disciplina  
dell'Artigianato  
Dott.ssa Lucia BARBERIS



Il Direttore  
Direzione Attività Produttive  
Dott. Giuseppe BENEDETTO



La Dirigente del Settore  
Promozione della Salute e Interventi di  
Prevenzione Individuale e Collettiva  
Dott.ssa Michela AUDENINO



Il Direttore  
Direzione Sanità  
Ing. Paolo MONFERINO



<sup>1</sup> Si ripresenta la stessa situazione avvenuta in passato per le attività di solarium: sulla base di interpretazioni difformi, l'attività di "solarium a gettone" è stata in alcuni casi e per un primo periodo considerata attività non rientrante nell'attività di estetica. Successivamente, tali attività sono state ricondotte alla legge 1/1990: i Comuni hanno quindi invitato gli esercizi esistenti a regolarizzarsi, adeguando i locali e soprattutto nominando un responsabile tecnico estetista.



Direzione Attività Produttive

Settore Promozione, Sviluppo e Disciplina dell'Artigianato  
Commissione Regionale per l'Artigianato

Data 8-11-2010

Protocollo 11552/16.03

cl. 8.030-010

Alla Città di Tortona  
Settore Sviluppo Economico  
Servizio Attività Economiche  
C.so Alessandria, 62  
15057 Tortona (AL)

e p.c.  
Alla Regione Piemonte  
Settore Programmazione del Settore  
Terziario Commerciale  
Via Meucci 1  
SEDE

**Oggetto: Quesito CNA su attività di "vendita di parrucche".**

In data 13/04/2010 la Città di Tortona ha richiesto un parere al settore scrivente allegando un quesito circostanziato pervenuto dalla locale CNA - C.I.A.T. - Consorzio Imprese artigiane Tortonesi in merito all'esatto inquadramento dell'attività di vendita di parrucche di "ultima generazione" dotate di autosistema di ancoraggio alla cute che non prevede intervento manuale.

L'attività di cui trattasi comprende il seguente ciclo lavorativo:

- diagnosi: lavoro di consulenza per illustrare le caratteristiche del prodotto, le opportunità che offre in termini di portabilità e quindi qualità della vita e la redazione dei preventivi per le varie ipotesi prese in considerazione.
- calco: qualora il cliente decida di effettuare l'acquisto della parrucca, si procede alla rilevazione delle misure con l'utilizzo di semplice pellicola. Si taglia il modello ottenuto, si spedisce insieme al modulo d'ordine all'impresa che fabbricherà la parrucca.
- consegna articolo: all'arrivo dell'articolo ordinato, il cliente avvertito, passa per il ritiro. In questa fase la parrucca viene "provata" prima di effettuare il pagamento come per qualsiasi altro prodotto che prevede un controllo e una prova.

Successivamente è prevista una attività di styling, vale a dire controllo della "fase igienica" da effettuarsi ogni 30 giorni.

Il quesito chiede se l'attività sia riconducibile all'attività di acconciatura

Attività di acconciatura.

La legge 174/2005 definisce l'attività di acconciatura all'art. 2 comma 1:

*1. L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.*

E' evidente che l'intervento principale dell'acconciatore è un intervento diretto sul capello, per le finalità indicate nell'articolo stesso.

Nel caso di vendita di parrucche, e in particolare dell'attività così come sopra descritta, non è previsto alcun tipo di intervento né sul capello (per il quale sarebbe pertanto necessario il possesso della qualificazione di acconciatore), né di intervento sulla cute del soggetto stesso

(per il quale sarebbe invece necessario il possesso della qualificazione di estetista ai sensi della L. R. 54/1992).


Pertanto, si esprime il parere che, a condizione che si svolga unicamente l'attività come sopra descritta, la vendita di parrucche non rientri nella disciplina della legge 174/2005, né pertanto sia da assoggettarsi al regolamento comunale parrucchieri/acconciatori.

Si ribadisce ancora che, nel caso in cui l'applicazione della parrucca, diversamente da quanto sopra indicato, richieda invece un intervento preparatore sul capello del soggetto o sulla cute dello stesso, l'attività deve essere ricondotta alla normativa specifica del settore acconciatura o estetico.

Distinti saluti

Il Presidente della  
Commissione Regionale per l'Artigianato  
Gr. Uff. Misia M.d.L. Giuseppe

La Dirigente del Settore  
Lucia Barbens



Prot. 1904/1003  
cl. 3030.010

Torino, 26/4/2010

AI SINDACO  
COMUNE di CUREGGIO (NO)  
S E D E

E p.c. Al Presidente della Regione Piemonte  
Avv. Roberto COTA  
S E D E

All'Assessore Sviluppo economico, Ricerca,  
Innovazione, energia, tecnologia delle  
comunicazioni  
Avv. Massimo GIORDANO  
S E D E

Ai Presidenti  
Ai Segretari  
Commissioni Provinciali per l'Artigianato  
LORO SEDI

Al Comitato di Coordinamento delle  
Confederazioni Artigiane del Piemonte  
Confartigianato imprese Piemonte  
Segretario Dott. Silvano BERNA  
Via Andrea Doria, 15  
10123 TORINO

Al Segretario della CNA  
Federazione Regionale Piemontese  
Michele SABATINO  
Via Roma, 366  
10121 TORINO

Al Segretario della CASArtigiani Piemonte  
Federazione Regionale Piemontese  
Dott. Paolo MIGNONE  
Via Santa Teresa, 19  
10121 TORINO

Oggetto: Attività onicotecnico

Con riferimento alla Sua richiesta dell'11 maggio 2010 si specifica.  
Nella Regione Piemonte per esercitare attività di onicotecnico occorre essere in possesso della  
qualificazione di estetista, conseguita ai sensi dell'art. 3 L.R. 54/92 Norme di attuazione della  
Legge 4 gennaio 1990, n. 1- Disciplina attività di estetista: in ordine alla questione la C.R.A. ha  
deliberato nella seduta del 26/10/2005 (allegata delibera n.104).

Al riguardo, è opportuno precisare che si registrano orientamenti differenti tra le Commissioni Regionali per l'artigianato, organi amministrativi e di tutela del settore.

Alcune Commissioni regionali per l'artigianato hanno operato una precisa distinzione tra l'attività di mera applicazione di unghie artificiali" e quella di "ricostruzione delle unghie artificiali", pronunciandosi in modo differente a seconda che ricorresse l'una o l'altra attività: nel primo caso la mera applicazione di tali "protesi" è stata ritenuta attività artigianale; nel secondo caso è stata valutata una prestazione eseguita sulla superficie del corpo umano e pertanto ricadente nell'ambito della disciplina per l'attività di estetista di cui alla legge 8 gennaio 1990, n. 1 e alla l.r. 9 dicembre 1993, n. 54.

L'orientamento giurisprudenziale al riguardo non è uniforme si segnalano al proposito alcune decisioni: secondo un primo orientamento *l'attività è soggetta alla sfera di applicazione di cui alla legge 1/90* secondo altro *ne sarebbe esclusa, ma comunque l'attività sarebbe qualificabile artigiana*.

Il Tribunale di Bologna con decreto n. 3461/02 ha stabilito che l'attività di ricostruzione unghie costituisce comunque un intervento effettuato sulla superficie del corpo con finalità estetica, *rientrando perciò nel chiaro disposto dell'art. 1 della legge 1/90* (così il Tribunale di Pesaro, con sentenza 28/95).

Diversamente il TAR del Veneto con sentenza n. 4327/2001 ha stabilito che se è vero che l'attività di applicazione e/o ricostruzione di unghie artificiali consiste nella giustapposizione di una protesi preconfezionata alle unghie ai fini meramente di abbellimento del dito, senza nessun trattamento che incida sulla pelle e che questa è rimovibile in qualsiasi tempo, del pari senza effetti invasivi sul corpo umano, *sembra potersi concludere che sia attività artigianale*. Per l'esercizio della medesima *sarebbe dunque necessaria l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane ed eventualmente apposita qualificazione, ma non pure il possesso della qualificazione di estetista*.

Nella Regione Piemonte la vicenda è nota.

La Corte d'Appello di Torino con decreto n. 271/05 del 22 marzo 2005 riformando la sentenza impugnata, sentenza n. 1583/04, (peraltro già lo stesso Tribunale di Torino aveva mutato orientamento, sentenza n. 3562/04) ha statuito che l'attività di ricostruzione ed applicazione unghie artificiali, va ricompresa tra quelle per il cui esercizio occorre la qualifica di estetista ex art. 1 della legge 1/90 (nello stesso senso articolo 1 della l.r. 54/92).

Rebus sic stantibus, la C.R.A. ha confermato, da ultimo, nella seduta del 23 giugno 2010, la necessità del possesso della qualifica di estetista per poter esercitare l'attività di onicotecnico.

Distinti saluti.


RP

Il Direttore regionale  
Giuseppe Benedetto



La Dirigente del Settore

Ludia Barberis





REGIONE  
PIEMONTE

Direzione Commercio e Artigianato  
Settore Disciplina e Tutela dell'Artigianato

Commissione Regionale per l'Artigianato

*cra@regione.piemonte.it*

Torino, 06.12.2005

Protocollo 17202/17.8

Ai Presidenti e Segretari  
C.P.A. Alessandria  
C.P.A. Asti  
C.P.A. Biella  
C.P.A. Cuneo  
C.P.A. Novara  
C.P.A. Torino  
C.P.A. Vercelli  
C.P.A. Verbano-Cusio-Ossola

LORO INDIRIZZI

**OGGETTO: Attività di ricostruzione unghie e applicazione unghie artificiali**

Si comunica che la Commissione Regionale per l'Artigianato del Piemonte ha deliberato nella seduta del 26 ottobre 2005 che l'attività di ricostruzione unghie e applicazione unghie artificiali va ricompresa tra quelle per il cui esercizio occorre la qualificazione di estetista ai sensi della L. 1/90 *Disciplina dell'attività di estetista* e della L.R. 54/92 *Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990 n. 1 - Disciplina dell'attività di estetista*.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE  
Marco BORGOGNO

All. copia della delibera

RP

*RP*

ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE  
TORINO

COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

OGGETTO: Attività di "ricostruzione unghie e applicazione unghie artificiali"

Visto l'articolo 2 della Legge 8 agosto 1985, n. 443 il quale definisce i requisiti dell'imprenditore artigiano riconoscendo in particolare al comma IV che l'imprenditore artigiano nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico – professionali previsti dalle leggi statali;

Vista la L. 1/90 Disciplina dell'attività di estetista che all'articolo 1, comma 1°, recita *"L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti ;*

Vista la L.R. 54/92 (Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990 n.1 – Disciplina dell'attività di estetista) che all' articolo 1, comma 1°, recita *"L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo e prevalente sia quello di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi presenti;*

Vista la Sentenza n.1583/04 del Tribunale di Torino (causa iscritta n. 1743/03 v.g.13/2/04, promossa da titolare di impresa artigiana contro la C.R.A.) con la quale si accoglie la domanda avanzata da parte ricorrente, ed in riforma della decisione n. 65/03, emessa dalla Commissione Regionale per l'Artigianato in data 19.09.03, si dispone *che "l'assenza della qualificazione di estetista in capo alla ricorrente non osta all'iscrizione della ditta individuale nell'albo delle imprese artigiane";*

Considerato che la predetta sentenza è stata impugnata dalla C.R.A., con reclamo ex art. 739 e ss. c.p.c. , davanti alla Corte di Appello di Torino (proc. n. 271/04);

Visto il decreto in data 22.03.2005 della Corte d'Appello di Torino (R.G. 504/05) con il quale si accoglie il reclamo avverso la decisione 13/2/2004 del Tribunale di Torino e per l'effetto, in riforma della gravata decisione, si dichiara *"che l'attività di "ricostruzione unghie e applicazione unghie artificiali" va ricompresa tra quelle per il cui esercizio occorre la qualifica di estetista ex art. 1 L. 1/90";*

## La Commissione Regionale per l'Artigianato

Considerato che l'attività di "ricostruzione unghie e applicazione unghie artificiali" è sempre effettuata successivamente a un intervento estetico di manicure e che tale attività comporta l'effettuazione di una serie di interventi sulla superficie del corpo umano, allo scopo di migliorarne l'aspetto estetico;

Considerato che la legge 1/90 e la L.R. 54/92 prevedono garanzie per lo svolgimento dell'attività artigiana (in forma individuale o societaria), nonché le norme a tutela dell'incolumità e dei terzi che vengono salvaguardati attraverso la necessaria qualificazione professionale conseguita attraverso la frequenza di corsi di durata prestabilita, ovvero mediante svolgimento di attività lavorativa particolarmente qualificata di cui all'art. 3 Legge 1/90 e L.R. 54/92;

Vista la legge dell'8 agosto 1985, n. 443 Legge Quadro per l'artigianato ed in particolare all'art. 2, comma IV;

Visto l'art. 1, Legge 1/90 Disciplina dell'attività di estetista;

Vista la L.R. 54/92 Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990 n. 1 – Disciplina dell'attività di estetista ;

Vista la legge del 20 maggio 1997, n. 133;

Vista la legge del 5 marzo 2001, n. 57;

Vista la legge regionale del 9 maggio 1997, n. 21 s.m.i. Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato (L.R. 24/98 e L.R. 7/03);

Visto il decreto in data 22.03.2005 della Corte d'Appello di Torino (R.G. 504/05);

### DELIBERA

che l'attività di "ricostruzione unghie e applicazione unghie artificiali" va compresa tra quelle per il cui esercizio occorre la qualifica di estetista ai sensi della L. 1/90 e della L.R. 54/92.

(N° 104/05)  
C.R.A.P.

IL Presidente  
Marco Borgogno

Torino li, 26 ottobre 2005

RP

Prot. 1194/1603

Torino, 22/7/2010

cl. 8.030.010

ASL AT  
Via Conte Verde 125  
14100 ASTI

E p.c. Ai Presidenti  
Ai Segretari  
Commissioni Provinciali per l'Artigianato  
LORO SEDI

Ai Comitato di Coordinamento delle  
Confederazioni Artigiane del Piemonte  
Confartigianato imprese Piemonte  
Segretario Dott. Silvano BERNA  
Via Andrea Doria, 15  
10123 TORINO

Ai Segretario della CNA  
Federazione Regionale Piemontese  
Michele SABATINO  
Via Roma, 366  
10121 TORINO

Ai Segretario della CASArtigiani Piemonte  
Federazione Regionale Piemontese  
Dott. Paolo MIGNONE  
Via Santa Teresa, 19  
10121 TORINO

Oggetto: Presenza di saune e bagni turchi all'interno di palestre. Qualificazione di estetista

Con riferimento alla richiesta di parere dell'ASL di Asti del 18 maggio 2010 (Prot. 18279) in ordine ai requisiti necessari per l'utilizzo di saune nell'ambito dell'attività di palestra si specifica.

L'attività di estetista è disciplinata dalla legge 4/01/1990 n. 1 (L.r. n. 54/92 smi) che fissa requisiti, ambito e modalità di svolgimento.

La definizione di carattere generale dell'attività di estetista è data al comma 1 dell'articolo 1 della L. 1/90 in base alla quale ogni prestazione e trattamento sulla superficie del corpo, che risponda allo scopo individuato dalla norma, rientra per sua stessa natura nel concetto di attività di estetista. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico (art. 1, 3 comma L. n. 1/1990).

Tale attività, è precisato nel 2 comma dell'articolo 1, può essere svolta con l'utilizzo di tecniche manuali, con utilizzo di apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'allegato della medesima Legge 1/1990 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 713/1986.

La Giurisprudenza sulla questione si è espressa in modo non uniforme:

1. il Tar Piemonte (da ultimo sen. n. 1945/2010) non ritiene indispensabile, per il mero utilizzo delle saune all'interno delle palestre, la presenza di personale dotato della qualifica di estetista, salvo che si riesca a dimostrare "il concreto svolgimento di attività corrispondente a quella prevista dall'art. 1 della L. n. 1/1990) tale da richiedere la presenza di personale dotato di specifica qualifica professionale" (così sentenza citata).
2. Il Tar Lazio (n. 4981/2008) interpreta che la legge n. 1 del 1990 "stabilisce una stretta correlazione tra le apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico e l'utilizzazione delle apparecchiature medesime da parte di personale riconosciuto idoneo in quanto in possesso della qualifica professionale di estetista. Ciò in quanto l'impiego degli apparecchi in argomento, proprio al fine di tutelare la salute e la sicurezza di coloro che si sottopongono al trattamento abbronzante (n.b. o alla sauna), richiede la presenza e la sorveglianza di un soggetto professionalmente qualificato, capace di individuare i limiti di utilizzazione delle apparecchiature, di prevenire eventuali pericoli connessi all'uso delle stesse e di fronteggiare possibili situazioni di emergenza o di difficoltà che dovessero verificarsi".

Stante quanto sopra premesso, sentita l'Avvocatura regionale, di cui si allega apposito parere, ritenuto condividere il secondo orientamento, si ribadisce che la semplice messa a disposizione di attrezzature adibite a sauna o bagno turco (anche se solamente per il relax muscolare post allenamento e non per attività di centro estetico) configurati attività di estetista (L. n. 1/1990; L.r. 54/92 smi).

Distinti saluti.

RP/AM

Il Direttore regionale  
Giuseppe Benedetto

La Dirigente del Settore  
Lucia Barberis

Il Presidente CRA  
GR.UFF. MISL M.d.L. Giuseppe

Allegato: parere avvocatura regionale del 19/05/2009 Prot. 7635



**REGIONE  
PIEMONTE**

*Direzione Affari Istituzionali  
ed Avvocatura*

*Settore Avvocatura*

*giuliana.bottero@regione.piemonte.it*

REGIONE PIEMONTE

Settore Servizio a Fascia dell'Artigianato

21 MAG 2009

Prot. N. 6068/4503

Data 19/05/2009

Protocollo 7635 /DB0505

Alla Commissione Regionale per  
l'Artigianato

**SEDE**

**OGGETTO:** presenza di locali per sauna e bagno turco all'interno di circoli. Necessità autorizzazione ex L. n. 1/90. Richiesta parere.

Mi si chiede se l'offerta ai propri associati, da parte di circoli privati quali le palestre, dei servizi di sauna e bagno turco, presupponga il possesso, nel gestore, dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di estetista di cui alla L. n. 1/1990 ed alla L.R. n. 54/92.

Sul punto, come noto, esiste una sentenza del Tar Piemonte (n. 39/2005) che, richiamando altra giurisprudenza (Tar Veneto n. 1411/89 e Tar Toscana n. 332/1998), ha sostenuto che "se l'esercizio dell'attività di estetista può per legge avvalersi anche dei trattamenti forniti da saune e bagni turchi, non perciò l'attivazione di tali locali senza connesse prestazioni e trattamenti di carattere estetico costituisce esercizio dell'attività di estetista"; in sostanza, sulla base di quanto affermato dai giudici piemontesi, la semplice messa a disposizione di attrezzature (cabina adibita a sauna o bagno turco), azionate direttamente dal cliente e/o a spegnimento automatico, impedisce la possibilità di configurare un'attività di estetica ex lege 1/1990, non essendoci, in tali casi, alcun contatto tra l'attrezzatura (o l'operatore) e l'utente.

Ora, suddetta interpretazione non appare condivisibile.

Come evidenziato dalla Suprema Corte se pur con riferimento alle lampade abbronzanti, l'assenza di un contatto diretto tra cliente ed estetista è irrilevante, in quanto rientra sempre nell'attività di estetista anche la semplice messa a disposizione degli apparecchi per trattamenti abbronzanti a raggi ultravioletti, in quanto "la professionalità dell'intervento dell'estetista si manifesta proprio nel momento della messa a disposizione delle attrezzature indicate e non certo in quello del meccanico funzionamento delle apparecchiature" (così Cass. n. 4012/2000; nello stesso senso Cass. n. 5811/2005).

Siffatta interpretazione è d'altro canto conforme al dettato della legge la quale fornisce una definizione abbastanza chiara delle attività comprese nella nozione di estetica: "tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico..." (art. 1 della L. n. 1/90). Al secondo comma si legge poi che *l'attività in questione "può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali", nonché con "l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla presente legge"*, elenco in cui sono espressamente annoverate le saune.


"La norma non richiede dunque necessariamente un intervento manuale dell'estetista dato che <attuazione di tecniche manuali> è solo una delle modalità attraverso cui può esplicarsi l'attività dell'estetista, non essendo richiesto, per configurare l'esercizio, che vengano svolte simultaneamente tutte le prestazioni ed i trattamenti indicati nel secondo comma" (così Tar Lazio n. 4981/08 che ha proprio riguardo al caso di una palestra in cui era stata installata, ad uso esclusivo degli iscritti, una cabina adibita a sauna e una doccia solare; nello stesso senso Tar Abruzzo n. 227/06 che concerne invece una società che svolge attività di dimagrimento mediante espulsione dei liquidi di sudorazione con breve sauna).

La legge 1 del 1990 "stabilisce infatti una stretta correlazione tra le apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico e l'utilizzazione delle apparecchiature medesime da parte di personale riconosciuto idoneo in quanto in possesso della qualifica professionale di estetista. Ciò in quanto l'impiego degli apparecchi in argomento, proprio al fine di tutelare la salute e la sicurezza di coloro che si sottopongono al trattamento abbronzante (n.b. o alla sauna), richiede la presenza e la sorveglianza di un soggetto professionalmente qualificato, capace di individuare i limiti di utilizzazione delle apparecchiature, di prevenire eventuali pericoli connessi all'uso delle stesse e di fronteggiare possibili situazioni di emergenza o di difficoltà che dovessero verificarsi" (così sempre Tar Lazio citato).

Quanto al bagno turco, riterei che, pur non essendo tale attrezzatura menzionata nell'elenco in questione, vista la sua "analogia" con la sauna (entrambi consistono in un bagno di calore, il primo umido - la temperatura è sui 35/50 gradi- il secondo, secco, con temperatura fino a 100 gradi), anche il suo utilizzo vada assoggettato alla stessa disciplina e, quindi, occorra l'acquisizione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista.

Sperando di essere stata utile, porgo cordiali saluti.

Avv. Giulietta Magliona



Torino 30/5/2010  
Protocollo 1138 DA 1600  
CL 8.030.010

**Ai Presidenti  
Ai Segretari  
Commissioni Provinciali per l'Artigianato  
LORO SEDI**

**Al Comitato di Coordinamento delle  
Confederazioni Artigiane del Piemonte  
Confartigianato imprese Piemonte  
Segretario Dott. Silvano BERNA  
Via Andrea Doria, 15  
10123 TORINO**

**Al Segretario della CNA  
Federazione Regionale Piemontese  
Michele SABATINO  
Via Roma, 366  
10121 TORINO**



**Al Segretario della CASartigiani Piemonte  
Federazione Regionale Piemontese  
Dott. Paolo MIGNONE  
Via Santa Teresa, 19  
10121 TORINO**

**Oggetto: Parere Direzione Sanità sull'esercizio attività di acconciatore presso il domicilio del cliente.**

La CPA di Biella ha richiesto parere in data 1.04.2010 (prot. 148/2-10) alla Direzione Sanità in ordine alla possibilità di svolgimento attività acconciatore in modo esclusivo presso il domicilio del cliente. L'art. 2 comma 3 della Legge n. 174/2005 "Disciplina dell'attività di acconciatore" prevede che l'attività di acconciatore possa essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali.

Con parere del 10 giugno 2010, Prot. 17953/DB2001, che si allega, la Direzione Sanità ha specificato non ritenere possibile lo svolgimento dell'attività di acconciatore esclusivamente presso la sede designata dal cliente, la quale deve essere effettuata in via principale in locali specificamente destinati; i Regolamenti comunali possono disporre deroghe a tale principio prevedendo casi del tutto particolari ed eccezionali (ad es. : malattia, sposalizio, svolgimento di spettacoli teatrali etc).

Cordiali saluti.

Il Direttore  
Attività Produttive  
Giuseppe BENEDETTO  
  
La Dirigente  
Settore Promozione Sviluppo e Disciplina dell'Artigianato  
D.ssa Lucia BARBERIS  


Il Presidente CRA  
Gr. Uff. MISIA M.d L. Giuseppe  


OK copie e Olex

Il Dirigente

Data 10 GIU. 2010

Protocollo 17953 /DB2001



e L 8. 10. 020

Al Geom. Gianfranco Baltera  
Presidente Commissione Provinciale  
per l'Artigianato di Biella  
c/o Camera di Commercio  
via A. Moro, 15/b  
13900 BIELLA

e p.c. Alla Regione Piemonte  
Assessorato Artigianato  
Via Pisano, 6  
10152 TORINO

e p.c. Al Direttore del SISF  
dell'ASL BI  
via Don Sturzo, 20  
13900 BIELLA

Oggetto: richiesta parere esercizio di acconciatore presso il domicilio del cliente.

In riferimento al quesito indicato in oggetto, posto dalla S.V. con la nota n. prot. 147/12/10 datata 1.4.2010, indirizzato per conoscenza anche all'Assessorato Regionale all'Artigianato, si specifica quanto segue:

- l'art. 2 comma 2 della L.174/2005 "Disciplina dell'attività di acconciatore" stabilisce che l'esercizio dell'attività professionale è soggetto ad autorizzazione concessa con provvedimento del Comune... in osservanza delle vigenti norme sanitarie.
- la stessa legge all'art. 2 comma 3 dispone che l'attività di acconciatore può essere anche svolta presso la sede designata dal cliente.

Alla luce di quanto sopra riassunto, si desume:


- la mancanza di locali specificatamente destinati all'attività di acconciatore non consente il rispetto delle norme igienico sanitarie richieste;

- il termine "anche" indicato all'art. 2 comma 3 della legge, prevede una possibilita' aggiuntiva ma non esclusiva di svolgere l'attivita' di acconciatore; la stessa infatti, se effettuata unicamente presso la sede designata dal cliente, senza la presenza di locali specificatamente destinati all'attivita' in via principale, appaleserebbe le fattispecie di "forma ambulante o di posteggio", vietate dallo stesso art. 2, punto 4 della legge in questione.

Pertanto si ritiene non sia possibile svolgere l'attivita' di acconciatore esclusivamente presso la sede designata dal cliente, la quale deve essere effettuata in via principale in locali specificatamente destinati; i Regolamenti comunali possono disporre deroghe a tale principio prevedendo casi del tutto particolari ed eccezionali (ad es.: malattia, sposalizio, svolgimento di spettacoli teatrali etc.).

Cordiali saluti.

Il Dirigente del Settore  
Michela Audenino



AB

AB

Data

18/05/2010

Protocollo

5225/BB 1603  
CLASS. 008.030.010

Al Comune di La Loggia  
Servizio Demografico – Attività economiche  
Via Bistolfi, 47  
10040 La Loggia (TO)

Oggetto: L.R. 38/2009 art. 12 e art. 13. **Disciplina dell'attività di acconciatore ed estetista.** Vs quesiti prot. 4178 del 19/03/2010 e prot. 4469 del 25/03/2010.

Con l'approvazione della Legge regionale n. 38/2009 si è disciplinata in modo uniforme la procedura per l'avvio delle attività di acconciatore e quella dell'attività di estetista.

Per entrambe le tipologie di attività la legge regionale ha posto chiarezza su alcuni aspetti che hanno in passato costituito oggetto di diversi quesiti, ponendo fine pertanto ad alcune incertezze interpretative.

Per effetto delle disposizioni di cui agli art. 12 e 13 della L.R. 38/2009 deriva, come correttamente prospettato nei quesiti di codesto Comune, che:

- l'attività di acconciatore od estetista deve essere esercitata elusivamente in forma di impresa costituita nelle forme previste dalla legge e cioè sia in forma individuale, sia in forma societaria. Le attività in esame devono essere correttamente configurate come attività economiche di servizio da esercitare nelle varie forme di imprese, sia essa quella di impresa "industriale", sottoposta al regime di iscrizione al registro delle imprese, sia quella dell'impresa artigiana, soggetta all'iscrizione allo specifico Albo delle imprese artigiane.

- E' pertanto configurabile la costituzione di ditta individuale (persona fisica) il cui titolare non possieda personalmente la qualificazione professionale di acconciatore o di estetista: la direzione tecnica dell'esercizio deve essere affidata pertanto a un soggetto in possesso di tale qualificazione. Il responsabile tecnico deve garantire la propria presenza nell'esercizio durante lo svolgimento dell'attività. A tal fine è necessario che al momento della presentazione della DIA venga accertata la nomina di tale soggetto e venga sottoscritto apposito impegno da parte del soggetto stesso in merito alla presenza nei locali dell'esercizio durante lo svolgimento della attività di acconciatura o di estetica.

- Analogamente, per le imprese societarie, il possesso della qualifica non deve necessariamente sussistere in capo ad uno o più soci, ma è sufficiente (rectius necessario) che sia nominato almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale che garantisca la presenza nell'esercizio durante lo svolgimento dell'attività, come sopra precisato.

- Il possesso della qualifica professionale in capo al titolare o ai soci influisce (insieme ad altri requisiti previsti dalla legge 443/1985) sull'inquadramento dell'impresa ai fini del riconoscimento della qualifica di impresa artigiana o al suo obbligo di iscrizione al solo registro imprese; tale valutazione è di competenza della CCIAA (per quanto riguarda il registro imprese) e dell'ufficio albo per quanto riguarda la qualifica artigiana e non incide sulla verifica della legittimità dei requisiti per avviare l'attività di competenza degli uffici comunali.

- Nel caso di impresa (individuale o società) con più unità locali, deve essere nominato un responsabile tecnico per ogni unità. Il responsabile tecnico deve garantire la propria presenza durante gli orari di apertura. Lo stesso soggetto può essere nominato responsabile tecnico di più unità locali purché venga accertato che le diverse sedi hanno orari diversi (si tratta del caso, piuttosto infrequente comunque, dell'attività di acconciatore o di estetista che opera in giorni alterni presso più comuni di piccole dimensioni).

Si informa che gli uffici del settore scrivente stanno predisponendo la modulistica per le comunicazioni previste dalla legge regionale 38/2009 che verrà approvata con delibera di Giunta regionale e trasmessa a tutti i comuni.

Cordiali saluti

Referente   
Alessandra Magnino: tel.011/432.3980  
alessandra.magnino@regione.piemonte.it

Visto  
Il Presidente della  
Commissione Regionale per l'Artigianato  
Gr. Uff. Misia M.d.L. Giuseppe

  
Visto  
Il Direttore regionale  
Giuseppe BENEDETTO

La Dirigente  
Lucia BARBERIS 



Direzione Attività Produttive  
Settore Disciplina e Tutela dell'Artigianato  
Commissione Regionale per l'Artigianato  
cra@regione.piemonte.it

Torino 26/5/2009

Protocollo 6208 DB 1600/03

CITTA' DI TORINO  
Settore Polizia Amministrativa  
Dott Roberto Gandiglio  
Via Meucci, 4  
10121 TORINO

Oggetto: legge regionale n. 54 del 9 dicembre 1992 Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 Disciplina dell'attività di estetista. Presenza di locali per sauna e bagno turco all'interno di circoli privati. Richiesta parere Città di Torino ( 2 marzo 2009, Prot. 08932.5.1.3)

Con riferimento alla richiesta volta ad acquisire l'avviso in ordine all'interpretazione della legge 1/90 e della L.r. 54/92, ovvero se la mera presenza e messa a disposizione dei frequentatori del circolo e della palestra di saune e/o bagni turchi configuri l'esercizio di un'attività di estetista è stato acquisito apposito parere dell'Avvocatura regionale (Prot. 7635/DB0505 del 19.05.2009) che si allega e di cui si condivide il contenuto.

La disciplina dell'attività di estetista ha riconosciuto sul piano sostanziale una configurazione professionale autonoma con la legge 4 gennaio 1990, n. 1 Disciplina dell'attività di estetista e con la legge regionale n. 54 del 9 dicembre 1992 Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 Disciplina dell'attività di estetista.

La definizione di carattere generale prevista all'art. 1 comma 1 legge n. 1/90 (al pari articolo 2 della l.r. 54/92) comprende nell'attività di estetista tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorare e proteggerne l'aspetto estetico modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi.

Ad integrazione della definizione generale, i commi 2 e 3 dell'art. 1 determinano specifiche modalità di svolgimento dell'attività; esse si possono riassumere rispettivamente in tre caratteristiche fondamentali (attuazione tecniche manuali, utilizzazione apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla legge, applicazione prodotti cosmetici, di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 713) le quali si correlano ad una delimitazione tassativa consistente nella esclusione di ogni prestazione diretta in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

Considerata la giurisprudenza richiamata nel parere dell'Avvocatura regionale del 19.05.2009 ed in particolare sentenza TAR Lazio n. 4981/08 e sentenza TAR Abruzzo n. 227/2006 si ritiene che la messa a disposizione di servizi di sauna configuri esercizio di attività di estetista disciplinata dalle leggi 1/90 e l.r. 54/92.

Come richiamato nel citato parere, per quanto riguarda il bagno turco, vista l'analogia con la sauna, anche in questo caso, si ritiene che il suo utilizzo sia assoggetto alla disciplina dell'estetista.

Cordiali saluti

Referenti

Alessandra Magnino tel. 011.4323980

[Alessandra.magnino@regione.piemonte.it](mailto:Alessandra.magnino@regione.piemonte.it) *AM*

Rosa Pavese tel. 011.4324950

[Rosa.pavese@regione.piemonte.it](mailto:Rosa.pavese@regione.piemonte.it) *RP*

Visto

Il Direttore Regionale

Giuseppe BENEDETTO *GP*

La Dirigente

Lucia BARBERIS *LB*

Il Presidente CRA

Marco BORGOGNO *MB*



**REGIONE  
PIEMONTE**

*Direzione Affari Istituzionali  
ed Avvocatura*

*Settore Avvocatura*

*giuliana.bottero@regione.piemonte.it*

|  |
|--|
| REGIONE PIEMONTE                           |
| Settore Pubblica e Tutela dell'Artigianato |
| 21 MAG 2009                                |
| Prot. N. 6068/4603                         |

Data 19/05/2009

Protocollo 7635 /DB0505

Alla Commissione Regionale per  
l'Artigianato

c.a dott.ssa Rosa Pavese

**S E D E**

**OGGETTO:** presenza di locali per sauna e bagno turco all'interno di circoli. Necessità autorizzazione ex L. n. 1/90. Richiesta parere.

Mi si chiede se l'offerta ai propri associati, da parte di circoli privati quali le palestre, dei servizi di sauna e bagno turco, presupponga il possesso, nel gestore, dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di estetista di cui alla L. n. 1/1990 ed alla L.R. n. 54/92.

Sul punto, come noto, esiste una sentenza del Tar Piemonte (n. 39/2005) che, richiamando altra giurisprudenza (Tar Veneto n. 1411/89 e Tar Toscana n. 332/1998), ha sostenuto che "se l'esercizio dell'attività di estetista può per legge avvalersi anche dei trattamenti forniti da saune e bagni turchi, non perciò l'attivazione di tali locali senza connesse prestazioni e trattamenti di carattere estetico costituisce esercizio dell'attività di estetista"; in sostanza, sulla base di quanto affermato dai giudici piemontesi, la semplice messa a disposizione di attrezzature (cabina adibita a sauna o bagno turco), azionate direttamente dal cliente e/o a spegnimento automatico, impedisce la possibilità di configurare un'attività di estetica ex lege 1/1990, non essendoci, in tali casi, alcun contatto tra l'attrezzatura (o l'operatore) e l'utente.

./.

Ora, suddetta interpretazione non appare condivisibile.

Come evidenziato dalla Suprema Corte se pur con riferimento alle lampade abbronzanti, **l'assenza di un contatto diretto tra cliente ed estetista è irrilevante, in quanto rientra sempre nell'attività di estetista anche la semplice messa a disposizione degli apparecchi per trattamenti abbronzanti a raggi ultravioletti**, in quanto "la professionalità dell'intervento dell'estetista si manifesta proprio nel momento della messa a disposizione delle attrezzature indicate e non certo in quello del meccanico funzionamento delle apparecchiature" (così Cass. n. 4012/2000; nello stesso senso Cass. n. 5811/2005).

Siffatta interpretazione è d'altro canto conforme al dettato della legge la quale fornisce una definizione abbastanza chiara delle attività comprese nella nozione di estetica: "tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico..." (art. 1 della L. n. 1/90). Al secondo comma si legge poi che *l'attività in questione "può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali", nonché con "l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla presente legge"*, elenco in cui sono espressamente annoverate le saune.


**"La norma non richiede dunque necessariamente un intervento manuale dell'estetista dato che <l'attuazione di tecniche manuali> è solo una delle modalità attraverso cui può esplicarsi l'attività dell'estetista, non essendo richiesto, per configurare l'esercizio, che vengano svolte simultaneamente tutte le prestazioni ed i trattamenti indicati nel secondo comma"** (così Tar Lazio n. 4981/08 che ha proprio riguardo al caso di una palestra in cui era stata installata, ad uso esclusivo degli iscritti, una cabina adibita a sauna e una doccia solare; nello stesso senso Tar Abruzzo n. 227/06 che concerne invece una società che svolge attività di dimagrimento mediante espulsione dei liquidi di sudorazione con breve sauna).

La legge 1 del 1990 “stabilisce infatti una stretta correlazione tra le apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico e l'utilizzazione delle apparecchiature medesime da parte di personale riconosciuto idoneo in quanto in possesso della qualifica professionale di estetista. Ciò in quanto l'impiego degli apparecchi in argomento, proprio al fine di tutelare la salute e la sicurezza di coloro che si sottopongono al trattamento abbronzante (n.b. o alla sauna), richiede la presenza e la sorveglianza di un soggetto professionalmente qualificato, capace di individuare i limiti di utilizzazione delle apparecchiature, di prevenire eventuali pericoli connessi all'uso delle stesse e di fronteggiare possibili situazioni di emergenza o di difficoltà che dovessero verificarsi” (così sempre Tar Lazio citato).

Quanto al bagno turco, riterrei che, pur non essendo tale attrezzatura menzionata nell'elenco in questione, vista la sua “analogia” con la sauna (entrambi consistono in un bagno di calore, il primo umido – la temperatura è sui 35/50 gradi- il secondo, secco, con temperatura fino a 100 gradi), anche il suo utilizzo vada assoggettato alla stessa disciplina e, quindi, occorra l'acquisizione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista.

Sperando di essere stata utile, porgo cordiali saluti.

Avv. Giulietta Magliona





**REGIONE  
PIEMONTE**

*Direzione Attività produttive  
Promozione, Sviluppo e Disciplina dell'Artigianato  
Lucia.barberis@regione.piemonte.it*

Torino 22.4.2009

Protocollo 4360/16/03

DIREZIONE  
ISTRUZIONE FORMAZIONE  
PROFESSIONALE E LAVORO  
Via Magenta 12  
10100 TORINO

e p.c. CITTA' di COLLEGNO  
Polizia Municipale

**OGGETTO:** Comunicazione relativa art. 11 l.r. n. 54/92. Corsi Formazione Professionale  
Disciplina dell'attività di estetista.

Con la presente si trasmette la comunicazione del 7.4.2009 del Comune di Collegno -  
Polizia municipale (all. 1) relativa ai corsi di formazione professionale - attività estetista - per  
gli eventuali riscontri di vostra competenza.

Con riferimento all'esercizio dell'attività di onicotecnico (attività di applicazione e  
ricostruzione unghie artificiali) la CRA Piemonte ha fornito adeguate indicazioni alle  
Commissioni Provinciali per l'artigianato contenute nella delibera CRA 104/2005 (all. 2) ed  
informando, anche, i Registri imprese del Piemonte circa il proprio orientamento sulla  
questione. (all.3).

La CRA, recependo la giurisprudenza formatasi in materia, in particolare, sentenza n.  
35762/2004 del Tribunale Torino, decreto n. 271/2005 della Corte d'appello Torino, ha  
stabilito che suddetta attività è ricompresa tra quelle per il cui esercizio occorre la qualifica di  
estetista ex art. 1 Legge 1/90 (nello stesso senso art. 1 l.r. 54/92).

Il divieto di esercitare l'attività in questione in assenza di qualifica di estetista è ispirato ai fini  
della tutela e dell'interesse dei consumatori, nonché dal fatto che, l'intervento di applicazione e  
ricostruzione unghie artificiali, ha finalità meramente estetiche e che pertanto, rientra, a pieno  
titolo, nella sfera di applicazione della disciplina sull'estetista. (Legge n. 1/90 e l.r. n. 54/92).

Cordiali saluti.

Referenti  
Alessandra MAGNINO  
Rosa PAVESE

La Dirigente del Settore  
Lucia Barberis

*Via Pisano, 6  
10126 Torino  
Tel. 011.4324950  
Fax 011.4325170  
Fax. 011 432 4982*

Torino 16/15/16.03

Prot. 16 febbraio 2009

Ai Presidenti  
Ai Segretari  
Commissioni Provinciali per l'Artigianato  
LORO INDIRIZZI

Oggetto: Ammissione a corsi di formazione teorico pratica per estetista della durata di 300 ore a seguito dello svolgimento di attività lavorativa presso impresa del settore mediante sottoscrizione di un contratto di associazione in partecipazione. Quesito CPA VCO del 19.12.2008 Prot. 8111 (ns. Prot. 53/16.03 del 7 gennaio 2009).

La Commissione Provinciale per l'artigianato del Verbano Cusio Ossola ha formulato quesito in ordine all'ammissione ad appositi corsi istituiti e o autorizzati dalla Regione, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso le imprese, della durata di trecento ore, a seguito dello svolgimento di attività lavorativa presso impresa del settore mediante sottoscrizione di un contratto di associazione in partecipazione.

L'articolo 3 della Legge regionale n. 54 del 9 dicembre 1992 Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 - Disciplina dell'attività di estetista prevede che la qualificazione professionale di estetista si consegue dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico mediante il superamento di un esame teorico pratico preceduto dallo svolgimento dei tre seguenti itinerari formativi contraddistinti ed alternativi tra loro:

- a)  
di un apposito corso di qualificazione istituito o espressamente autorizzato dalla Regione presso gli Enti di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, articolo 5 oppure presso centri privati di formazione professionale per estetiste, così come previsto dalla legge n. 1/1990, articolo 6, comma 5, della durata di due anni, con un minimo di novecento ore annue. Tale periodo deve essere seguito da un corso di specializzazione espressamente autorizzato dalla Regione, della durata di novecento ore oppure da un **anno di inserimento presso una impresa di estetista**, anche con contratto di formazione;
- b)  
oppure da un **anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato** in possesso di apposita autorizzazione amministrativa comunale per l'esercizio dell'attività di estetista, oppure una impresa di estetista, successivo allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso un'impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e seguita da appositi corsi istituiti e/o autorizzati dalla Regione, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso le imprese, della durata di trecento ore;
- c)  
oppure da un periodo non inferiore a **tre anni di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare presso una impresa estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro indicante le mansioni svolte o di documentazione equipollente**, seguita da corsi di formazione teorica di cui alla lettera b). Tale periodo di lavoro deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).

2. omissis

Il contratto di associazione in partecipazione è previsto e regolato dagli articoli. 2549 e ss. del codice civile: mediante tale fattispecie negoziale una parte, l'associante, attribuisce ad un'altra, l'associato, una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o piu' affari verso il corrispettivo di un certo apporto che può consistere nel conferimento di una somma di denaro, di un diritto reale di godimento o in una prestazione di opera e/o servizi resa senza subordinazione. L'associazione in partecipazione dà vita ad una fattispecie negoziale del tutto eterogenea rispetto a quella del lavoro subordinato in quanto presenta principalmente tre requisiti estranei a quest'ultimo, che la avvicinano piuttosto al lavoro autonomo: assenza di subordinazione dell'associato nei confronti dell'associante che non ha poteri disciplinari e di controllo; partecipazione agli utili e quindi al rischio d'impresa da parte dell'associato (Cass. n. 19475/03), il quale può anche non percepire alcuna somma a titolo di ripartizione di utili; obbligo di rendiconto della gestione dell'associante nei confronti dell'associato (ex multis Cass. 26.2.2001 n. 2795). Sotto il profilo previdenziale va ricordato che con l'art. 43 della legge n. 326/03 è previsto l'obbligo di iscrizione ad un'apposita gestione previdenziale anche per gli associati in partecipazione e che a loro favore si prevede, altresì, l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni presso l'INAIL.

La disciplina dell'estetista (l.r. 54/92) ha sancito una serie di appositi requisiti tecnico professionali per l'esercizio dell'attività di estetista, da conseguire in virtù di itinerari formativi alternativi che consentono una integrazione tra sistema formativo e mondo del lavoro valorizzando, anche, il ruolo didattico dell'imprenditoria artigiana nell'ambito dell'impresa, sia attraverso l'apprendistato, sia tramite lo svolgimento di periodi di inserimento in azienda e di attività qualificata.

Alla luce di quanto sopra richiamato si ritiene che l'associato, inserito nell'ambito di un'impresa di estetista per un anno, maturi i requisiti necessari all'ammissione all'esame teorico- pratico secondo il percorso formativo di cui all'articolo 3, comma 1 lettera a) l.r. 54/92. Per quanto attiene agli itinerari formativi individuati alle lettere b) e c) del citato articolo di legge, laddove è richiesta una determinata qualifica contrattuale, in qualità di dipendente a tempo pieno per un anno (punto b) e per un periodo non inferiore a tre anni (punto c) si ritiene escludere che l'associato maturi i requisiti per l'ammissione al corso regionale di formazione teorica ritenuto il contratto di associazione in partecipazione assimilabile a quello di lavoro autonomo.

Tutto ciò premesso resta ferma la potestà delle Commissioni Provinciali per l'artigiano, nel procedere alla verifica e accertamento dei requisiti per il conseguimento della qualificazione di estetista, di valutare i percorsi ad oggi già intrapresi dai richiedenti secondo criteri individuati dalle medesime Commissioni.

Cordiali saluti.

Referenti

Alessandra Magnino tel. 011.4323980

 [Alessandra.magnino@regione.piemonte.it](mailto:Alessandra.magnino@regione.piemonte.it)

Rosa Pavese tel. 011.4324950

 [Rosa.pavese@regione.piemonte.it](mailto:Rosa.pavese@regione.piemonte.it)

Visto

Il Direttore Regionale

Giuseppe BENEDETTO

La Dirigente

Lucia BARBERIS

Il Presidente CRA  
Marco BORGOGNO



Commissione Provinciale per l'Artigianato di  
Cuneo  
Al Presidente Gianfranco BERUTTI  
Al Segretario Sig.ra Renata OSENDA  
Via E. Filiberto, 3  
12100 CUNEO

Oggetto: esercizio professione onicotecnico.

Con riferimento alla richiesta di parere del 23 giugno 2008 (trasmessa via mail) alla Commissione regionale per l'artigianato concernente l'esercizio della professione onicotecnico si ribadisce quanto già deliberato dalla Commissione medesima in data 26.10.2005 sulla questione: per svolgere detta attività è necessaria la qualificazione di estetista di cui alla Legge 1/90 e alla L.r. 54/92.

Sul punto, si precisa che la Direzione Attività produttive, in data 7.4.2008, prot. 5079/17.6, ha informato i registri imprese delle Camere di commercio del Piemonte circa l'orientamento della C.R.A. per gli adempimenti di competenza; detta informativa, che si allega, è stata trasmessa, in data 19.05.2008, ai Segretari comunali del Piemonte.

Distinti saluti.

Referenti  
Alessandra Magnino  
Rosa Pavese

*Visto*  
Il Direttore Regionale  
Giuseppe BENEDETTO

Presidente C.R.A.  
Marco BORGOGNO

Camere di Commercio del  
Piemonte  
Registri Imprese  
LORO INDIRIZZI

e p.c. Direzione Sanità Pubblica  
D.ssa Michelina Audenino  
Settore Igiene e Sanità Pubblica  
C.so Stati Uniti, 1  
10100 TORINO

**Oggetto: Attività' di ricostruzione unghie e applicazione unghie artificiali.  
Onicotecnico.**

Le Confederazioni dell'Artigianato Piemontese (Confartigianato, CNA, CasArtigiani) ci hanno segnalato che diversi operatori nel settore onicotecnico risultano iscritti ai Registri impresa delle Camere di commercio del Piemonte ed operano in assenza di personale qualificato estetista. Nella stessa comunicazione ci viene richiesto di intervenire nell'ottica della tutela di chi fruisce del servizio, nonché per la salvaguardia degli operatori qualificati del settore estetica.

Relativamente all'attività di onicotecnico risulta che, in Italia, alcune Commissioni provinciali per l'artigianato operino una precisa distinzione tra l'attività di mera applicazione di unghie artificiali" e quella di "ricostruzione unghie artificiali", pronunciandosi in modo differenziato a seconda che ricorra l'una o l'altra attività: nel primo caso, la mera applicazione di tali "protesi" è considerata attività artigianale, mentre nel secondo caso è stata valutata una prestazione eseguita sulla superficie del corpo umano, pertanto, ricadente nell'ambito della disciplina per l'attività di estetista di cui alla legge 8 gennaio 1990, n. 1 e alla l.r. 9 dicembre 1993, n. 54.

Nella Regione Piemonte la vicenda è nota: alcune ditte esercenti attività di onicotecnico, che avevano chiesto l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane (A.I.A.) sostenendo di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge quadro sull'artigianato, si erano viste negare l'istanza in quanto non in possesso della qualificazione di estetista ex legge 1/90; esperito vanamente il ricorso gerarchico alla Commissione Regionale per l'Artigianato Piemonte (C.R.A. ) avevano successivamente adito il Tribunale chiedendo che, previo accertamento della mancata esecuzione, sulla superficie del corpo umano, dei trattamenti e delle prestazioni di applicazione e ricostruzione unghie venisse disposta l'iscrizione all'Albo delle medesime ditte.

Il Tribunale di Torino, in un primo tempo, si era pronunciato contro la C.R.A. ritenendo che “colui che effettua la ricostruzione delle unghie artificiali, non effettua alcuna prestazione o trattamento sulle unghie naturali del cliente al fine di mantenerle in perfette condizioni o di migliorarne l’aspetto estetico” (sentenza n. 2891/2000 X/ C.R.A.), successivamente, lo stesso Tribunale ha mutato orientamento (sentenza n. 3562/2004 X/ C.R.A.), sposando la tesi della C.R.A. Piemonte circa la natura estetica dell’attività in questione.

Secondo il Tribunale il divieto di esercitare l’attività di onicotecnica, qualora il soggetto non sia munito della qualifica professionale di estetista, è ispirato, soprattutto, dalla tutela dell’interesse dei consumatori che, altrimenti, non avrebbero alcuna garanzia circa il possesso in capo a chi esercita l’attività in questione, di adeguate conoscenze tecniche (quali conoscenze di igiene e biologia), che, solo chi è estetista possiede, in quanto ha frequentato un corso della durata di due o tre anni (...). Inoltre, l’attività in questione, oltre ad effettuarsi sulla superficie del corpo umano, ha una finalità meramente estetica, a pieno titolo, pertanto, rientra nella sfera di applicazione della legge 1/90 sull’attività di estetista.

Ancora, la Corte d’appello di Torino, con decreto n. 271/2005 del 22 marzo 2005, riformando sentenza impugnata (n. 1583/04) ha statuito che dette attività sono ricomprese tra quelle per il cui esercizio occorre la qualifica di estetista ex art. 1 l. 1/90 (nello stesso senso at. 1 della l.r. 54/92). Detto orientamento è stato recepito nella delibera C.R.A. Piemonte n. 104/05 del 25 ottobre 2005 che si allega.

Alla luce di quanto sopra precisato si è ritenuto informare i Registri Imprese delle Camere di Commercio del Piemonte per gli adempimenti di competenza.

Distinti saluti.

Referenti  
Alessandra MAGNINO  
Rosa PAVESE

Visto  
La Dirigente del Settore  
Tiziana BERNENGO

Il Direttore  
Giuseppe BENEDETTO

Data 28/06/2007  
Protocollo 6647/17.6

Al Comune di Recetto  
Via Cavour, 8  
28060 RECETTO (NO)

**Oggetto: D.L. 7/2007, convertito in legge 40/2007. Disciplina attività di acconciatore**

Il Decreto legge n. 7 del 31/01/2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1/02/2007, entrato in vigore il 2/02/2007, prevede la liberalizzazione di alcune attività economiche: in particolare: le **attività di acconciatore e di estetista** non saranno più subordinate al rispetto del criterio della distanza minima e all'obbligo della chiusura infrasettimanale; le attività di pulizia e disinfezione non saranno più subordinate a particolari requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale; (art. 9 comma 2 e 3).

Il Decreto Bersani 7/2007 prevede espressamente che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto siano abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui sopra (art. 10 comma 6), assegnando alle **regioni**, province e **comuni un termine di tre mesi** dall'entrata in vigore del D.L. per adeguare le disposizioni normative e regolamentari ai principi del D.L. stesso (art. 10 comma 7).

**Al momento non esiste una normativa regionale specifica per quanto riguarda l'attività di acconciatore.**


Pertanto, secondo quanto disposto dal D.L. 7/2007 art. 10 comma 7, i comuni possono fin da subito modificare i propri regolamenti eliminando qualsiasi riferimento al rispetto del criterio della distanza minima e all'obbligo della chiusura infrasettimanale. Devono anche sostituire il procedimento autoizzatorio con la dichiarazione di inizio attività.

Referente  
Alessandra Magnino



Visto  
Il Direttore  
Marco CVALETTO

La Dirigente del Settore  
Tiziana Bernengo



Torino, 27-1-2006  
Prot. 8612/14-8

Al Comune di Cassano Spinola  
P.zza XXI Aprile n. 9  
c.a. Segretario Comunale  
D.ssa Domenica La Pepa  
15063 Cassano Spinola AL

**Oggetto: Richiesta parere. Orari di apertura e chiusura domenicali e festivi attività di acconciatore.**

Con riferimento al quesito del Comune di Cassano Spinola (Ns. Prot. 4991/17.6 del 21.04.2006) relativo ad ottenere delucidazioni in merito agli orari di apertura e chiusura domenicali e festivi delle attività di acconciatore (visto che la L. 174/05 nulla dispone in merito) ed in particolare per conoscere se sia possibile disporre con ordinanza del Sindaco *l'apertura domenicale dalle ore 9.00 alle ore 12.00*, come richiesto da un esercente, si fa presente quanto segue.

La legge 17 agosto 2005 n. 174, pubblicata sulla G.U. n. 204 del 2.09.05, in vigore dal 17 settembre 2005, ha individuato alcuni principi fondamentali per la disciplina della figura professionale unica dell'acconciatore demandando alle Regioni il compito di dettare disposizioni sulla base dei principi enunciati dalla normativa nazionale.

In attesa della specifica normativa regionale si richiamano le disposizioni previste all'art. 7 della l. 174/05 ai sensi del quale:

"La legge 14 febbraio 1963, n. 163, n. 161 la legge 23 dicembre 1970, n. 1142 e al legge 29 ottobre, n. 1984, n. 735, in quanto compatibili con la presente legge, continuano ad avere applicazione fino alla data indicata dalle leggi regionali adottate sulla base dei principi recati dalla presente legge".

L'art. 2 bis della legge 14 febbraio 1963, n. 161 *Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere e affini* (aggiunto dall'art. 3 della legge 23.12.1970 n. 1142) demanda alle autorità comunali la determinazione degli orari per gli esercizi di barbiere e parrucchiere uomo/donna, sentite le proposte delle organizzazioni di categoria.

Con l'ordinanza del Sindaco si dispone sul territorio comunale la fascia giornaliera di apertura e chiusura, la giornata di chiusura infrasettimanale, la chiusura completa nei giorni domenicali e festivi, salva, eventuale, apposita deroga da parte dell'Amministrazione comunale in occasione di particolari eventi.

A titolo meramente esemplificativo, si segnala la possibilità di prevedere con ordinanza, su richiesta motivata delle organizzazioni sindacali degli operatori del settore maggiormente rappresentative sul territorio e valutate le esigenze, di carattere socio-economico, del contesto in cui operano le imprese di acconciatura, la facoltà di derogare all'obbligo di chiusura infrasettimanale, domenicale e festiva:

1. per limitati periodi dell'anno (ad esempio dal 1° dicembre al 6 gennaio)
2. in via sperimentale per determinate attività

Rispetto al punto 2 si fa presente che il Comune di Torino, con ordinanza n. 98/2005 che si allega, ha disposto in via sperimentale la facoltà per le sole attività di *estetica di apertura domenicale per il periodo dal 16.01.2005 al 31.12.2005 nella fascia oraria 14 - 19*.

Oltre alle ipotesi prima indicate è stato rilevato che alcune Amministrazioni di Comuni della Regione che hanno ottenuto, a tutt'oggi, il riconoscimento di località turistica con la conseguente *facoltà di fruire di un particolare regime di orari delle attività commerciali, nei periodi di maggiore afflusso turistico* (in attuazione dell'art. 12 del d.lgs 114/1998 e dell'art. 9 della l.r. 28/1999) hanno ritenuto necessario rivedere la disciplina degli orari e delle giornate di chiusura delle attività di acconciatore dando facoltà alle imprese rientranti in questa tipologia e per l'arco temporale di maggior afflusso turistico all'apertura domenicale e festiva.

Sul territorio nazionale risulterebbero Comuni, a vocazione turistica, ad esempio termale, che hanno previsto forme di apertura domenicale e festiva delle attività di acconciatura per soddisfare, anche, alle esigenze di utenza extraterritoriale. In questi casi le Amministrazioni, coniugando le maggiori richieste e le esigenze di servizio della clientela con le necessità di una maggiore funzionalità ed elasticità nell'ambito dell'organizzazione aziendale delle imprese, hanno dato facoltà di apertura domenicale e festiva, stabilendo, altresì, un monte orario giornaliero e settimanale di apertura.

Da quanto sopra descritto risulterebbe che le Amministrazioni comunali, in considerazione delle mutate esigenze di carattere socio-economico e in un quadro coerente di sviluppo per le imprese dell'acconciatura possano adottare *atti* in sintonia con il contesto sociale ed economico nell'ambito del quale operano le imprese di acconciatura al servizio della clientela. Le Amministrazioni comunali debbono porre, particolare attenzione, affinché le attività siano svolte nel rispetto delle normative vigenti in materia e nel rispetto dei vincoli previsti dai contratti di lavoro.

Cordiali saluti.

Referenti  
Alessandra Magnino  
Rosa Pavese

Visto  
Il Direttore  
Marco Cavalletto  
Arch. Patrizia Vernoni

La Dirigente del Settore  
Tiziana Bernengo

